

**TESTO ULTERIORI EMENDAMENTI – ALLEGATO**

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:</p> <p>.....</p> <p>c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;</p> <p>f) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o altri titoli abilitativi, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono dette opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>f) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o altri titoli abilitativi, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono <del>dette</del> opere <b>di urbanizzazione anche diverse dalle opere a scomputo in cambio di altra utilità</b> in regime di convenzione, <b>salvo quanto previsto all'articolo 20</b>. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può</p>	<p><i>Osservazione di ordine generale: sarebbe opportuno specificare se le disposizioni del decreto si applicano anche ad alcuni ambiti disciplinati da normative di settore, quali ad esempio il demanio forestale, ovvero a quali ambiti non si applicano come specificato dalla direttiva.</i></p> <p><i>Con riferimento alla lettera c), del comma 2, non è chiara la distinzione tra questa fattispecie e i subappalti del concessionario disciplinati dall'art. 174. La disposizione dovrebbe essere corredata da una norma di coordinamento.</i></p> <p><i>La precisazione di cui alla lettera f) è necessaria per distinguere questa fattispecie da quella di cui all'art. 20 che resta esclusa dal campo di applicazione del Codice appalti.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.</p>	<p>prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente codice si intende per: .....</p> <p>oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;</p> <p>qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> (Definizioni)</p> <p>oo) «lavori complessi», i lavori <del>che superano la soglia di</del> <b>di importo pari o superiore a</b> 15 milioni di euro <del>e sono</del> caratterizzati da <del>particolare</del> <b>un elevato grado di</b> complessità, <b>attestata dal Responsabile Unico del Procedimento</b>, in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;</p> <p>qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne, <b>come attestato dal Responsabile Unico del Procedimento</b>, funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla</p>	<p><i>Si ritiene che la definizione di "lavori complessi", cui conseguono obblighi specifici, debba essere inequivoca e, come tale, debitamente comprovata dal RUP).</i></p> <p><i>Stante la potenziale criticità connessa alla realizzazione di un'opera complessiva mediante successivi lotti, si ritiene necessario ribadire in capo ad un preciso soggetto, ossia il Responsabile Unico del Procedimento, le valutazioni necessarie al fine di assicurare in maniera univoca che gli stessi abbiano le caratteristiche di</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
	<p>realizzazione delle altre parti.</p> <p><b>xxxx) “oneri aziendali della sicurezza”: gli oneri riconducibili agli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DLgs. 81/2008 da indicarsi a cura dell’operatore in sede di offerta economica ai sensi dell’articolo 95 comma 10.</b></p> <p><b>zzzz) “costi della sicurezza”: i costi previsti agli articoli 26 e 100 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d’asta.</b></p>	<p><i>funzionalità, fruibilità e fattibilità.</i></p> <p><i>La proposta di inserire le due nuove lettere xxxx) e zzzz): nasce dall’esigenza di ribadire la diversa natura dei due importi, come peraltro evidenziato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e di ANAC.</i></p>
<p><b>Art. 19</b> (Contratti di sponsorizzazione)</p> <p>1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.</p> <p>2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il</p>	<p>1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione <del>sul sito internet della stazione appaltante</del> <b>sul profilo di committente dell’amministrazione aggiudicatrice e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4</b>, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse <b>e provvedendo a pubblicare l’esito dell’avvenuta aggiudicazione con le medesime</b></p>	<p><i>la mera applicazione dei principi del Trattato ai contratti di sponsorizzazione &gt;40.000 euro in merito alla scelta dello sponsor, con il solo obbligo di pubblicazione dell’avviso e del possesso dei requisiti di qualificazione, potrebbe indurre le amministrazioni a siglare contratti che li espongono a rischi di vario tipo. Occorre ricordare infatti che si tratta di contratti pubblici, indipendentemente dalla modalità di affidamento e di realizzazione, i cui risultati salvo diversa disposizione divengono di proprietà dell’amministrazione – e non della stazione appaltante. In particolare nel caso dei lavori, l’opera una volta realizzata deve essere collaudata prima dell’immissione in possesso ed entra nello stato patrimoniale dell’ente)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.</p>	<p><b>modalità previste per l'avviso.</b>  2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori, <b>sulla verifica della progettazione e sul collaudo.</b> <del>La stazione appaltante</del> <b>L'amministrazione aggiudicatrice</b> impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere, <b>i servizi e/o le forniture e alla direzione dell'esecuzione</b> dei lavori e al coordinamento per la sicurezza e <b>provvede al collaudo</b> degli stessi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> (Opera pubblica realizzata a spese del privato)</p> <p>1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici.</p> <p>2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.</p> <p>3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali</p>	<p>1. <del>Il presente codice non si applica al</del> <b>Nel</b> caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, <b>si applicano esclusivamente le norme che disciplinano la trasparenza e la pubblicità degli atti, la progettazione, la verifica della progettazione, la qualificazione dei progettisti e degli esecutori ed il collaudo.</b></p> <p>2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 <b>e provvede al collaudo delle stesse.</b></p> <p>3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e</p>	<p><i>la sottrazione dall'applicazione del codice delle opere pubbliche realizzate nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici va coordinata con le disposizioni di cui all'articolo 2 previste nel caso di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori. Occorre ricordare altresì che si tratta di opere pubbliche, indipendentemente dalla modalità di affidamento e di realizzazione, i cui risultati salvo diversa disposizione divengono di proprietà dell'amministrazione. In particolare, l'opera una volta realizzata deve essere collaudata prima dell'immissione in possesso ed entra nello stato patrimoniale dell'ente</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
penali e poteri sostitutivi.	poteri sostitutivi.	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi ai grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, e nonché gli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.</p> <p>3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico convoca una conferenza cui sono invitati gli enti e le amministrazioni interessati, e altri portatori di interessi, ivi compresi comitati di cittadini, i quali abbiano già segnalato agli enti locali territoriali il loro interesse, nella quale si definiscono le modalità del dibattito pubblico, che, in ogni caso, deve concludersi entro quattro mesi dalla predetta convocazione e deve comunque prevedere:</p> <p>a) la pubblicazione sul sito Internet del proponente del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di altri documenti relativi all'opera;</p> <p>b) la raccolta di osservazioni inviate on-line ad un</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente <b>e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4,</b> i progetti di fattibilità relativi ai grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, e nonché gli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione <b>aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore</b> e relativi agli stessi lavori.</p>	<p><i>la procedura di dibattito pubblico riguarda progetti di rilevanza tale da richiedere modalità di pubblicazione di ambito almeno regionale)</i></p> <p><i>Manca il riferimento agli enti aggiudicatori.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>c) indirizzo di posta elettronica del proponente e da quest'ultimo costantemente presidiato; lo svolgimento di dibattiti pubblici nel territorio interessato;</p> <p>d) la pubblicazione, sul sito del soggetto proponente, dei risultati della consultazione e dei dibattiti, nonché delle osservazioni ricevute, anche per sintesi.</p>	<p>d) la pubblicazione, sul sito del soggetto proponente e <b>sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4</b>, dei risultati della consultazione e dei dibattiti, nonché delle osservazioni ricevute, anche per sintesi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <i>(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)</i></p> <p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</li> <li>b) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera;</li> <li>c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;</li> <li>d) un limitato consumo del suolo;</li> <li>e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali;</li> <li>f) l'efficientemente energetico;</li> <li>g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;</li> <li>h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.</li> </ul> <p>1. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,</p>	<p>Art. 23, comma 5) Il progetto di fattibilità comprende <b>le prime indagini</b> e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1).</p> <p>Art. 23, comma 6) Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di <b>approfonditi studi (indagini)</b> geologici e geognostici</p> <p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</li> <li>b) la salute e la sicurezza nel lavoro;</li> <li>c) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera;</li> <li>d) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;</li> <li>e) un limitato consumo del suolo;</li> <li>f) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali;</li> <li>g) l'efficientamento energetico;</li> <li>h) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;</li> <li>i) la razionalizzazione delle attività di progettazione</li> </ul>	<p><b>Riflessione:</b> <i>Il nuovo Codice prevede la sostituzione della progettazione preliminare con una progettazione di fattibilità tecnica ed economica molto più dettagliata che tiene conto, in modo particolare, di aspetti di natura geologica e geotecnica che comportano nuovi oneri a carico dell'Amministrazione procedente sin dalla fase della programmazione. Di fatto, l'inserimento di un'opera nell'elenco annuale, è subordinato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica che comprende, tra l'altro, tutte le indagini e gli studi necessari ai fini del rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali, nonché, dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche. Per cui, ai fini del soddisfacimento del primo livello di progettazione, sarà verosimilmente necessario eseguire apposite indagini, anche strumentali, che potrebbero prevedere l'impegno di nuove risorse economiche a carico dell'Amministrazione sin dalla fase di programmazione. Inoltre, il nuovo Codice prevede che sia la Stazione Appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, a indicare gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.</i></p> <p><i>Infine, giova sottolineare che, tale livello di progettazione, non più incentivato, resterà a totale carico delle amministrazioni considerato che, per importi superiori a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale sarà necessario redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.</p> <p>4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.</p>	<p>e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.</p> <p>2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono <del>alle professionalità interne, purché</del> <b>a soggetti</b> in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, <b>da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice</b>, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.</p> <p>4. La stazione appaltante, <b>anche tramite il RUP</b>, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica <b>nel documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 31</b> gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno <del>e di entrambi i</del> <b>dei</b> primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.</p>	<p><i>Al fine di coordinare le disposizioni contenute nel presente provvedimento con il decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza si luoghi di lavoro, si propongono integrazioni alle specifiche norme.</i></p> <p><i>Motivazione: al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa nelle more dell'adozione del decreto sarebbe opportuno rinviare alla disciplina previgente, come già previsto per altre fattispecie)</i></p> <p><b>MOTIVAZIONE:</b> <i>si propone l'integrazione della figura del RUP, oltre che per la casistica per la quale il medesimo è titolare anche dei poteri di spesa, anche per coerenza con le competenze esplicitate al comma 9 nonché all'articolo 31. (Motivazione: si ritiene che la competenza nella definizione degli elaborati sia del RUP mediante il DPP (documento preliminare alla progettazione), che costituisce una sorta di "progetto dell'appalto")</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.</p>	<p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di <b>studi o</b> indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia <b>e i vincoli normativi</b>; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa <b>dell'infrastruttura delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa delle infrastrutture ed opere connesse</b> da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie <b>e delle possibili fonti di</b></p>	<p><i>La facoltà di omettere sia il progetto di fattibilità che il progetto definitivo, in alcun modo circoscritto, appare critica sotto il profilo della congruenza con lo sviluppo progettuale inteso, anche in questa proposta di legge, come frutto di scelte e soluzioni progressive.</i></p> <p><i>Il progetto esecutivo infatti, per sua natura e come qui coerentemente definito, implica un dettaglio costruttivo dei contenuti che risulta giustificato, anche sotto i profili di efficienza ed economicità data l'onerosità connessa a tale sviluppo, solo in presenza di una soluzione già oggetto di definizione e condivisione con tutti i soggetti pubblici coinvolti (finanziatori, di controllo, competenti ad esprimere pareri, in materia di interferenze ,etc.).</i></p> <p><i>Si ritiene coerente ed opportuno, pertanto, semplificare l'azione progettuale prevedendo l'accorpamento di uno a scelta dei due livelli preliminari alla fase successiva, salvaguardando in tal modo, in ogni caso, un momento decisionale e di valutazione disgiunto e antecedente allo sviluppo di dettaglio del progetto.</i></p> <p><b>MOTIVAZIONE:</b> <i>Si propone l'integrazione del presente comma al fine di prevedere anche nel progetto di fattibilità il limite di spesa dell'intera opera.</i></p> <p><i>La proposta tende ad alleggerire l'onere di dovere eseguire indagini economicamente onerose, sin dalla fase della programmazione, ricalcando le indicazioni del vecchio Codice che, per il progetto preliminare, prevedeva "indispensabili indagini di prima approssimazione".</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la definizione dei costi di realizzazione attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e, nel contempo, dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.</p> <p>10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'autorizzazione di cui al predetto articolo 15 si estende</p>	<p><b>finanziamento.</b></p> <p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante <b>nonchè dagli enti gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 27 comma 5 per le interferenze</b> e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la definizione dei costi di realizzazione <b>comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, <b>comprensivo dei costi della sicurezza come derivanti dalla progettazione, non soggetti a ribasso d'asta</b>, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e, nel contempo, dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.</p> <p>10. L'accesso ad aree interessate <b>ed dalle</b> indagini e <b>delle</b> le ricerche necessarie all'attività di progettazione <b>è</b> sono autorizzate <b>ee</b> ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'autorizzazione di cui al predetto articolo 15 si estende</p>	<p><b>MOTIVAZIONE:</b> Si propone l'integrazione per coerenza con quanto previsto in fase di approvazione dei livelli progettuali all'articolo 27 comma 5, come già proposto per il progetto di fattibilità al precedente comma 5 anche per la quota di costo della sicurezza non soggetta a ribasso.</p> <p><b>MOTIVAZIONE:</b> Si propone l'integrazione per la stima dei costi della sicurezza come già fatto per le due precedenti fasi.</p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.</p> <p>11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulla procedura cui accede la progettazione medesima.</p> <p>13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e di non limitare il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato e che dispongono di idonei sistemi di monitoraggio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del metodo, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e tenuto conto dei relativi importi, nonché adeguati sistemi di monitoraggio. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.</p>	<p>alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati <b>e alla esecuzione delle indagini strettamente necessarie</b>. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.</p> <p>11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, <del>agli studi e alle ricerche connessi</del>, alla progettazione e gestione del piano di sicurezza e di coordinamento, <del>quando previsti</del> ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulla procedura cui accede la progettazione medesima</p> <p>13. Le stazioni appaltanti <b>qualificate per l'attività di progettazione ai sensi dell'articolo 37 e che dispongono di idonei sistemi di monitoraggio</b> possono richiedere <b>nel bando o nell'avviso con cui si indice la procedura di affidamento</b> <del>per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti</del>, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e di non limitare <b>la parità di trattamento e</b> il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. <del>L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato e che dispongono di idonei sistemi di monitoraggio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del metodo, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e tenuto conto dei relativi importi, nonché adeguati sistemi di monitoraggio.</del> L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti</p>	<p><i>(Motivazione: si ritiene che la qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenti il requisito necessario affinché una stazione appaltante possa richiedere nel bando l'utilizzo di strumenti elettronici. La previsione dell'obbligo di utilizzo di metodi e strumenti elettronici eccede quanto previsto dalla legge delega)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.</p>	<p>di cui all'articolo 38.</p> <p>14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle <del>stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici</del> mediante propri dipendenti in servizio.  <b>La relativa stima economica della spesa dovrà essere comprensiva dei costi della sicurezza di cui all'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso.</b></p> <p>In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.</p>	<p><b>MOTIVAZIONE:</b> Si propone la sostituzione dei termini per coerenza con quanto richiamato nei commi 4 e seguenti laddove si parla sempre di stazione appaltante. Inoltre si richiama il concetto di stima economica nonché di costo della sicurezza con coordinamento al D.Lgs. 81/08.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)</p> <p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;</p> <p>b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;</p> <p>c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;</p> <p>d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti</p>	<p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p>	<p><i>La proposta di integrazione è necessaria al fine di coordinare le presenti disposizioni con il D.Lgs 81/2006 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;</p> <p>e) dalle società di professionisti;</p> <p>f) dalle società di ingegneria;</p> <p>g) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;</p> <p>h) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e i) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili;</p> <p>i) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.</p> <p>4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.</p> <p>6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.</p>	<p>4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della conduzione del contratto, delle funzioni di responsabile unico del procedimento, della progettazione, della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.</p> <p>6 bis: Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, vengono conferiti dalla stazione appaltante secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.</p>	<p><b>MOTIVAZIONE:</b> si ripropone in tale comma quanto originariamente proposto al comma 8 dell'articolo 31 riguardante il RUP; per coerenza si è attuato il coordinamento nell'articolo prettamente di riferimento per gli incarichi di servizi professionali.</p> <p>In alternativa potrebbe inserirsi tale comma nell'articolo relativo alle procedure di affidamento.</p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> (Contratti misti di appalto)</p> <p>8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.</p> <p>10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.</p> <p>11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività nei settori speciali si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.</p> <p>12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate come segue: a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione</p>	<p>8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da <b>10</b> a 12.</p> <p>10. <del>Nei settori speciali,</del> Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività (<b>settori ordinari, speciali o concessioni</b>), gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell'attività distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, <del>per gli appalti nei settori speciali,</del> se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non può essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.</p> <p>11. A un appalto destinato all'esercizio di più attività <del>nei settori speciali</del> (<b>settori ordinari, speciali o concessioni</b>) si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.</p> <p>12. Nel caso degli appalti <del>nei settori speciali</del> per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività (<b>settori ordinari, speciali o concessioni</b>) siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate come segue: a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni</p>	<p><b>Comma 8:</b> il rinvio ai commi da 1 a 12 risulta illogico. Si ritiene ci sia un errore materiale in quanto il rinvio dovrebbe riguardare i commi <b>da 10 a 12</b>. Con questa correzione il comma in commento sarebbe coerente con quanto previsto dalla direttiva 24/2014, articolo 3, paragrafo 5, che rinvia alle disposizioni riguardanti gli appalti misti dei settori speciali di cui alla direttiva 25/2014.</p> <p><b>Commi da 10 a 12:</b> la ripetuta specificazione “nei settori speciali” non è corretta. Si propone di eliminarla in quanto è frutto di un macroscopico errore di fondo. La disposizione che si vuole recepire è quella contenuta nella direttiva dei settori speciali (25/2014) ma che nella fattispecie (art. 6 –appalti che riguardano più attività – in coordinamento con l'art. 3, paragrafo 5 della direttiva 24/2014) disciplina i contratti di <u>attività miste</u> tra quelle rientranti nel settore ordinario, speciale o delle concessioni. Da ciò la necessità di procedere con gli emendamenti proposti, che se non recepiti renderebbero irrazionali le ipotesi dei commi da 10 a 12.</p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;</p> <p>b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;</p> <p>c) l'appalto è aggiudicato secondo il presente codice se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.</p>	<p>del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;</p> <p>b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni;</p> <p>c) l'appalto è aggiudicato secondo <b>le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali</b> se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta né a tali disposizioni, né a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> (Verifica preventiva dell'interesse archeologico)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> (Verifica preventiva dell'interesse archeologico)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, <del>le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del</del> <b>nel</b> progetto di fattibilità dell'intervento <del>o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi sono</del> compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte</p>	<p><i>si propone l'integrazione della figura della stazione appaltante per coerenza con quanto indicato all'articolo 23 comma 4 laddove si prevedeva la sola azione della stazione appaltante sui livelli progettuali, e per il quale è già stata proposta la modifica con l'integrazione della figura del RUP.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.</p> <p>2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.</p> <p>3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.</p> <p>4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il</p>	<p>all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. <del>Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.</del></p> <p>2. <del>Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.</del></p> <p>3. <b>In sede di conferenza dei servizi istruttoria di cui alla L. 241/90, il soprintendente, qualora la Soprintendenza territorialmente competente</b> sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di <del>trenta</del> <b>dieci</b> giorni <del>dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1</del> <b>dalla data della conferenza</b>, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi <del>6 e seguenti</del> <b>successivi</b>.</p> <p>4. <del>In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede</del></p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.</p> <p>5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.</p>	<p><del>integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.</del></p> <p><del>5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</del></p> <p><del>6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</del></p> <p><del>7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.</del></p> <p>8. La procedura di verifica preventiva</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:</p> <p>a) esecuzione di carotaggi;</p> <p>b) prospezioni geofisiche e geochimiche;</p> <p>c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.</p> <p>9. La procedura si conclude in un termine predeterminato in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</p> <p>a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;</p> <p>b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.</p> <p>10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento</p>	<p><del>dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente.</del> La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:</p> <p>a) esecuzione di carotaggi;</p> <p>b) prospezioni geofisiche e geochimiche;</p> <p>c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.</p> <p><del>9. La procedura si conclude in un termine predeterminato in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</del></p> <p>a) <del>contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;</del></p> <p>b) <del>contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</del></p> <p>e) <del>complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.</del></p> <p>10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, <b>la stazione appaltante, tramite</b> il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, <del>d'intesa con la soprintendenza archeologica</del></p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.</p> <p>11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.</p> <p>13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare</p>	<p><del>territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.</del></p> <p><del>11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la</del>  <b>La</b> procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo <del>e</del>  <b>qualora sia stata</b> accertata <b>dalla competente Soprintendenza, entro trenta giorni dalla trasmissione delle risultanze delle indagini da parte della stazione appaltante,</b> l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. <del>Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza detta le</del>  <b>prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la</b> <del>conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei <del>provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di</del>  <b>dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto</b> <del>codice dei beni culturali e del paesaggio.</del></del></p> <p><del>12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.</del></p> <p>13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del</p>	<p><i>(Motivazione: la procedura prevista per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (16 commi) appare sul piano generale sproporzionata rispetto alle altre procedure. Nel merito, si ritiene necessario ridurre ogni aggravio procedurale pur garantendo la tutela e la salvaguardia del bene pubblico)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.</p> <p>14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.</p> <p>15. Le stazioni appaltanti possono avvalersi della procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.</p>	<p>presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.</p> <p><del>14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.</del></p> <p><del>15. Le stazioni appaltanti possono avvalersi della procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.</del></p>	
<p align="center"><b>Art. 27</b> (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)</p> <p>1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che</p>	<p align="center"><b>Art. 27</b> (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.</p> <p>3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e il tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla predetta conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.</p> <p>5. Il progetto definitivo è corredato dalla</p>	<p>3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi <b>le competenti Soprintendenze, per le quali possono essere richieste indagini per le finalità di cui all'articolo 25</b>, e gli enti gestori di servizi pubblici a rete, per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e il tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di <b>indagini e/o</b> opere mitigatrici e compensative dell'impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla predetta conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle <b>indagini e/o</b> opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.</p> <p>5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del</p>	<p><i>(Motivazione: le modifiche sono orientate a ridurre ogni aggravio procedurale e coordinare le disposizioni con la disciplina vigente in materia)</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.</p>	<p>progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, <b>garantendo ove possibile la massima efficienza, efficacia ed economicità degli interventi mediante l'esecuzione contestuale delle operazioni di spostamento ed attraversamento.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)</p> <p>1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)</p> <p>1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti non possono limitare <del>in alcun modo</del> artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici <del>o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.</del></p> <p>3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli</p>	<p><i>Articolo 30. Si segnala che il riferimento alle opere non è in linea con la normativa europea non esistendo tale genere in più rispetto agli appalti di lavori servizi e forniture. Le opere sono un lavoro.</i></p> <p><i>Comma 2: Si propone di mantenere nella prima parte o in "alcun modo" o "artificialmente"; concludere il comma in questione con operatori economici, in quanto la parte successiva non aggiunge nulla anzi crea confusione.</i></p> <p><i>Comma 3: sostituire "o" con "e"</i></p> <p><i>Comma 4: sostituire "nei lavori oggetto di" con "negli" e aggiungere "nelle" prima di concessioni</i></p> <p><i>Comma 5: non si comprende l'introduzione della figura del cottimista a fianco a quella del subappaltatore nell'articolo 105, considerato che non esiste più l'istituto del cottimo fiduciario tipico degli acquisti in economia.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.</p> <p>4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.</p>	<p>operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi <b>e</b> dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.</p> <p>4. Al personale impiegato <del>nei lavori oggetto di</del> <b>negli</b> appalti pubblici e <b>nelle</b> concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)</p> <p>8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del</p>		<p><i>Articolo 31. Questo articolo presente <b>un'importante lacuna</b> in quanto non prende in considerazione la complessità dei rapporti tra le nuove figure soggettive dei soggetti aggregatori (e più in generale delle centrali di committenza) e i soggetti committenti. Tale lacuna si traduce nella mancanza di una disciplina chiara ed inequivocabile sui distinti ruoli e funzioni di responsabile del procedimento nelle diverse fasi in cui si sostanzia lo svolgimento e la conseguente fruizione di attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria.</i></p> <p><i>La disposizione del comma 8 presenta profili di criticità laddove attribuisce il potere di proposta ad ANAC, in quanto la materia dell'organizzazione degli uffici è coperta da riserva di legge e quindi anche la specificazione delle competenze del responsabile del procedimento dovrebbe essere disciplinata nel rispetto</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
progettista.		<p>dell'art. 97 della Costituzione.</p> <p>Oltre a ciò, su questo aspetto, ANAC diverrebbe al contempo titolare congiuntamente di poteri normativi, di monitoraggio e di controllo e sanzionatori nei confronti del RUP.</p> <p>Per quanto attiene poi alle competenze normative regionali, le disposizioni di dettaglio sulle competenze dei RUP regionali possono essere poste esclusivamente con norma regionale nel rispetto del riparto di attribuzioni legislative e regolamentari di cui all'art. 117, terzo e quinto comma, Cost.</p> <p>La disposizione del comma 8 presenta profili di criticità laddove attribuisce il potere di proposta ad ANAC, in quanto la materia dell'organizzazione degli uffici è coperta da riserva di legge e quindi anche la specificazione delle competenze del responsabile del procedimento dovrebbe essere disciplinata nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione.</p> <p>Oltre a ciò, su questo aspetto, ANAC diverrebbe al contempo titolare congiuntamente di poteri normativi, di monitoraggio e di controllo e sanzionatori nei confronti del RUP.</p> <p>Per quanto attiene poi alle competenze normative regionali, le disposizioni di dettaglio sulle competenze dei RUP regionali possono essere poste esclusivamente con norma regionale nel rispetto del riparto di attribuzioni legislative e regolamentari di cui all'art. 117, terzo e quinto comma, Cost.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> (Fasi delle procedure di affidamento)</p> <p>5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> (Fasi delle procedure di affidamento)</p> <p>5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva <b>non efficace</b>.</p>	<p>Al comma 5, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi, occorre precisare che l'aggiudicazione è quella definitiva non efficace.</p> <p>In conseguenza della possibilità per le stazioni appaltanti di disporre aggiudicazioni non efficaci o aggiudicazioni efficaci all'art. 32 ai fini di chiarire a quale momento sono riferiti gli adempimenti previsti si propone di</p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>8. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.</p> <p>9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione</p>	<p>8. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza <del>e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,</del> l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.</p> <p>9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione</p>	<p><i>inserire il riferimento all'aggiudicazione definitiva efficace.</i></p> <p><b>Comma 8:</b> <i>il periodo “e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza” è stato erroneamente duplicato (vedi periodo immediatamente successivo), se ne propone l'eliminazione.</i></p> <p><b>Comma 10:</b> <i>si propone di sostituire “a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice” con “a seguito di esperimento di una procedura di gara”</i></p> <p><i>Al comma 9 occorre precisare che il riferimento è all'aggiudicazione definitiva efficace</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>definitiva.</p> <p>10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:</p> <p>a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;</p> <p>b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di acquisti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).</p> <p>14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.</p>	<p>definitiva <b>efficace</b>.</p> <p>10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:</p> <p>a) se, <del>a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice</del> a seguito di esperimento di una <b>procedura di gara</b>, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;</p> <p>b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di acquisti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).</p> <p>14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.</p> <p><b>15. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo in via telematica sui contratti telematici e nelle procedure di gara telematiche.</b></p>	
<p align="center"><b>Art. 33</b> <i>(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)</i></p>	<p align="center"><b>Art. 33</b> <i>(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)</i></p>	<p><i>Le modifiche proposte sono finalizzate da un lato a chiarire che la necessità di procedere all'approvazione</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini previsti dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i suddetti termini, l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata.</p>	<p>1. L'aggiudicazione provvisoria, <b>ove previsto dalle norme proprie delle stazioni appaltanti</b>, è soggetta ad approvazione <b>prima della verifica del possesso dei requisiti da parte</b> dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini previsti dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i suddetti termini, l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata.</p>	<p><i>dell'aggiudicazione provvisoria prima dell'effettuazione dei controlli sui requisiti e quindi di avere una aggiudicazione definitiva non efficace è lasciata alla scelta delle stazioni appaltanti, le quali possono approvare l'aggiudicazione definitiva dopo l'effettuazione dei controlli e pervenire quindi ad una aggiudicazione definitiva subito efficace.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)</p> <p>1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:</p> <p>a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento</p>		<p><i>Si ritiene necessario inserire una norma transitoria per definire la disciplina applicabile ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 34.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;</p> <p>b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;</p> <p>c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;</p> <p>d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)</p> <p>1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:</p> <p>a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</p> <p>b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;</p> <p>c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)</p> <p>1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:</p> <p>a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</p> <p>b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;</p> <p>c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti</p>	<p><i>La formulazione della prima parte del comma 1 è in linea con quanto previsto per le soglie dalle direttive, tuttavia questo codice, a differenza delle direttive, contiene disposizioni che si applicano anche al sottosoglia. Pertanto se la formulazione rimane tale, si ritiene necessario che la norma del sottosoglia individui le norme puntuali del codice che trattano gli istituti applicabili anche al sottosoglia (es. garanzie, subappalto, qualificazione...). Senza questa precisazione, al sottosoglia si applica unicamente l'articolo 36 che richiama solo i principi. Per assurdo ne consegue che fino alla soglie europee non trova applicazione per esempio il subappalto.</i></p> <p><i><b>Comma 4:</b> si propone di aggiungere all'inizio del comma la locuzione "Al fine dell'individuazione delle soglie di cui ai commi precedenti", per evitare che, come già evidenziato da alcune sentenze, il valore così individuato non venga preso come riferimento anche per altri istituti (ad esempio qualificazione, quantificazione garanzie). Manca inoltre il riferimento alle concessioni pertanto si propone di modificare il comma come di seguito indicato: "... il valore stimato di un appalto pubblico o di una</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.</p> <p>2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.</p> <p>3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.</p> <p>5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate</p>	<p>concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.</p> <p>2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.</p> <p>3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>4. <b>Al fine dell'individuazione delle soglie di cui ai commi precedenti</b>, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico <b>di lavori, servizi e forniture o di una concessione</b> è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.</p> <p>5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo</p>	<p><i>concessione è basato...".</i></p> <p><b>Comma 9:</b> <i>il recepimento no è conforme alle norme da recepire. La direttiva parla in questo caso solo di opera o prestazione di servizi. Il comma invece si riferisce in apertura a "lavori, opere, servizi" anche se poi nelle singole lettere che seguono i lavori non vengono più nominati.</i> <i>Inoltre, nella lettera c) c'è un grave errore di recepimento che rende la disposizione irrazionale (se il valore stimato di ciascun lotto deve essere inferiore a ..., allora non si verificherà mai l'ipotesi che il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza l'applicazione del soprasoglia non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti). Riportando la previsione dell'articolo 5, paragrafo 10 della Direttiva 24, il processo dovrebbe essere descritto con il seguente criterio logico: "le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono derogare a quanto disposto dalle lettere a) e b) e aggiudicare singolarmente uno o più lotti secondo le disposizioni dell'articolo 36, quando il valore stimato del lotto o dei lotti in questione, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000 per i servizi o a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore del lotto o il valore cumulato dei lotti in questione non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di prestazione dei servizi".</i></p> <p><b>Comma 10:</b> <i>si ripropone lo stesso commento della lettera c) del comma 9. Inoltre non appare coerente il richiamo alla soglia per i lavori visto che il comma tratta solo le forniture.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito all'unità operativa distinta.</p> <p>6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative ai contratti di rilevanza europea. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.</p> <p>7. Il valore stimato dell'appalto è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.</p> <p>8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto</p> <p>9. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:</p> <p>a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il</p>	<p>indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito all'unità operativa distinta.</p> <p>6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative ai contratti di rilevanza europea. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.</p> <p>7. Il valore stimato dell'appalto è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.</p> <p>8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.</p> <p>9. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:</p> <p>a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;</p> <p>b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;</p> <p>c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione e aggiudicare l'appalto per singoli lotti quando il valore stimato di ciascun lotto, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000 per i servizi o a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati, senza applicare le disposizioni del presente codice, non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di prestazione dei servizi.</p> <p>10. Per gli appalti di forniture:</p> <p>a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;</p> <p>b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;</p> <p>c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione e aggiudicare l'appalto per singoli lotti quando il valore stimato di ciascun lotto di forniture omogenee, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000 per i servizi o a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare le disposizioni del presente decreto non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stato frazionato il progetto di</p>	<p>valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;</p> <p>b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;</p> <p>c) <del>le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione e aggiudicare l'appalto per singoli lotti quando il valore stimato di ciascun lotto, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000 per i servizi o a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati, senza applicare le disposizioni del presente codice, non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di prestazione dei servizi</del> le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono derogare a quanto disposto dalle lettere a) e b) e aggiudicare singolarmente uno o più lotti secondo le disposizioni dell'articolo 36, quando il valore stimato del lotto o dei lotti in questione, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000 per i servizi o a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore del lotto o il valore cumulato dei lotti in questione non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di prestazione dei servizi.</p> <p>10. Per gli appalti di forniture:</p> <p>a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;</p> <p>b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>acquisizione delle forniture omogenee.</p>	<p>lotto;</p> <p>c) <del>le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione e aggiudicare l'appalto per singoli lotti quando il valore stimato di ciascun lotto di forniture omogenee, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000 per i servizi o a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare le disposizioni del presente decreto non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stato frazionato il progetto di acquisizione delle forniture omogenee</del> le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono derogare a quanto disposto dalle lettere a) e b) e aggiudicare singolarmente uno o più lotti secondo le disposizioni dell'articolo 36, quando il valore stimato del lotto o dei lotti in questione, al netto dell'IVA, sia inferiore a euro 80.000, purché il valore del lotto o il valore cumulato dei lotti in questione non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stato frazionato il progetto di acquisizione delle forniture omogenee.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI</b> <b>APPALTANTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)</p> <p>1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI</b> <b>APPALTANTI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)</p> <p>1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché</p>	<p><i>Articolo 37. La comprensione delle disposizioni non è facile perché l'articolo è formulato in modo molto impreciso.</i></p> <p><i>Comma 1: L'utilizzazione dell'avverbio "direttamente" potrebbe indurre in errore nel far credere che non è necessario ricorrere al MEPA (o simili...). Si ritiene quindi sufficiente l'avverbio autonomamente. Il periodo "Per effettuare procedure ..." dovrebbe essere soppresso perché tale disposizione viene ripetuta nei commi successivi.</i></p> <p><i>Comma 2: Eliminare il "Salvo quanto previsto dal comma 1" perché inutile. Il comma potrebbe essere così</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.</p> <p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono alle modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.</p> <p>3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.</p> <p>4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;</p> <p>b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste</p>	<p>attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. <del>Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.</del></p> <p>2. <del>Salvo quanto previsto al comma 1,</del> Per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti <b>devono essere</b> in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 <b>al fine di procedere autonomamente mediante gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione</b> messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono alle modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.</p> <p>3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza <b>qualificata</b> ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.</p> <p>4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;</p> <p><b>b)</b> mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di</p>	<p><i>reformulato:</i>  <i>“Per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 al fine di procedere autonomamente mediante gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono alle modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice (nella parte che si è evidenziata in giallo non si capisce a cosa ci si riferisca, posto che le procedure ordinarie sono richiamate in questo codice con riferimento al soprastaglia).</i></p> <p><b>Comma 3:</b> <i>Andrebbe specificato anche per la centrale di committenza la necessità di essere qualificata.</i></p> <p><b>Comma 4:</b> <i>anche per l'ipotesi di associazione o consorzio tra comuni va prevista la qualificazione.</i></p> <p><b>Comma 5:</b> <i>dubbio di illegittimità costituzionale.</i></p> <p><b>Comma 7:</b> <i>nella lettera a) eliminare il riferimento all'esecuzione (non tipica delle centrali di committenza). Se si ritiene di lasciare l'esecuzione disciplinare tale attività anche nei commi da 9 a 11.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>dall'ordinamento.</p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide, con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante ricorso ad una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.</p> <p>7. Le centrali di committenza possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;</li> <li>b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;</li> <li>c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.</li> </ol> <p>8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.</p> <p>9. La stazione appaltante, nell'ambito delle</p>	<p>committenza nelle forme previste dall'ordinamento, <b>se in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 38.</b></p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide, con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante ricorso ad una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.</p> <p>7. Le centrali di committenza possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) aggiudicare appalti; <b>e</b> stipulare <del>ed eseguire</del> i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;</li> <li>b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;</li> <li>c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.</li> </ol> <p>8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.</p>	



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.</p> <p>10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.</p> <p>11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.</p> <p>12. Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.</p>	<p>9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.</p> <p>10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.</p> <p>11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.</p> <p>12. Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>13. Nei casi di cui al comma 10, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.</p> <p>14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.</p>	<p>buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.</p> <p>13. Nei casi di cui al comma 10, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.</p> <p>14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b> (Digitalizzazione delle procedure)</p> <p>1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'AGID, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b> (Digitalizzazione delle procedure)</p> <p>1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'AGID <b>e la Conferenza Unificata</b>, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.</p>	<p><i><b>Comma 1:</b> La previsione di questo termine (entro un anno...) appare incongruente con la previsione attuale dell'articolo 40. Infatti non si comprende quale sia la finalità della definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici considerato che <u>non sono stati recepiti</u> i due differimenti previsti dall'articolo 90 della direttiva 24/2014 (18/04/2017 e 18/10/2018) aventi ad oggetto l'obbligo di comunicazione integralmente elettronica negli appalti. Si propone di modificare questo termine, accorciandolo, in coerenza con la proposta di modifica dell'articolo 40.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b></p> <p style="text-align: center;">(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)</p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria :</p> <p>a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;</p> <p>b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;</p> <p>c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;</p> <p>d) da prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b></p> <p style="text-align: center;">(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)</p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria :</p> <p>g) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;</p> <p>h) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;</p> <p>i) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;</p> <p>j) <del>da</del> i prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui identificati con i codici CPV da</p>	<p><i>Si segnala che l'art. 46 appare in contrasto con l'art. 24, comma 1, dalla lettera d) alla lettera i). L'utilizzo di terminologia diversa può condurre a difficoltà nell'interpretazione della norma. <b>Si propone di ricondurre in un unico articolo la definizione dei soggetti a cui può essere affidata la progettazione esterna.</b></i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;</p> <p>e) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);</p> <p>f) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;</p> <p>k) <del>da</del> i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);</p> <p>l) <del>da</del> i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;</p> <p>m) <b>i professionisti iscritti al registro delle imprese, e quindi tutti i professionisti che hanno costituito una società tra professionisti, anche come società unipersonale o come società di persone.</b></p>	<p><i>Motivazione: è opportuno adeguare il testo alle disposizioni introdotte dall'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di costituzione di reti da parte dei professionisti)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b> (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)</p> <p>7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b> (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)</p> <p>7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui <b>all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)</b>, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.</p>	<p><i>Anche i consorzi stabili devono essere tenuti ad indicare i consorziati. Tale indicazione è necessaria per evitare il rischio di violazione del principio di unicità di partecipazione alla gara con il rischio che uno stesso operatore economico presenti un'offerta quale consorziate ed un'altra in forma diversa.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 58</b> (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)</p> <p>1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza,</p>		

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.</p> <p>3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara <b>salvo quanto previsto all'articolo 36, comma 6.</b></p> <p>.</p> <p>4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.</p> <p>5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.</p> <p>6. La stazione appaltante, <del>scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni</del></p>		<p><i>Con riferimento al comma 3, occorre fare salva la regola che per le procedure negoziate nei contratti sotto soglia le verifiche si effettuano esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario.</i></p> <p><i>Peraltro, non essendo presente nel codice una norma analoga all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 potrebbe essere addirittura necessario stralciare il comma 3.</i></p> <p><i>La disposizione deve essere adeguata all'obbligo di utilizzo del DGUE.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p><del>e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, i contenuti del DGUE e,</del> all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.</p> <p>7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.</p> <p>8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p> <p>9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.</p> <p>10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 67</b> (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)</p> <p>1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.</p> <p>2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire</p>	<p><b>Dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2 bis:</b></p> <p><b>2 bis. Con linee guida ANAC sono definiti ulteriori criteri al fine di orientare le stazioni appaltanti nell'individuazione delle misure adeguate ad assicurare il principio di parità di trattamento e la</b></p>	<p><i>In considerazione della rilevante novità consistente nella espressa regolamentazione delle consultazioni preliminari di mercato svolte con il coinvolgimento di operatori del mercato, si rende necessario prevedere uno strumento di supporto integrativo della disposizione in esame, utile per assicurare la corretta applicazione dell'istituto e orientare le stazioni appaltanti nell'individuazione delle misure atte ad evitare la distorsione della concorrenza e a garantire in concreto la parità di trattamento degli operatori economici nella successiva fase di affidamento dell'appalto.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.</p> <p>3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.</p>	<p><b>correttezza del confronto competitivo.</b></p>	
<p><b>Art. 71</b> (Bandi di gara)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34.</p>		<p><i>Il codice non ripropone il <b><u>principio di tassatività dei motivi esclusione dalle procedure di affidamento</u></b>. Si ritiene pertanto necessaria un'integrazione in tal senso quanto meno nell'art. 71 o in un articolo autonomo.</i></p>
<p><b>Art. 72</b> (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.</p>		<p><i>In applicazione dell'art. 38 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta " la lingua francese è parificata a quella italiana e che gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua".</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.</p> <p>3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.</p> <p>4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:</p> <p>5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.</p> <p>6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.</p>	<p>3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano <b>e della Regione autonoma Valle d'Aosta</b> in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.</p>	
<p align="center"><b>Art. 76</b> <i>(Informazione dei candidati e degli offerenti)</i></p>	<p>4. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.</p> <p>4. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.</p>	<p>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione definitiva <b>efficace</b>, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.</p>	<p><i>In ordine al comma 1 dell'articolo 76, relativamente all'aggiudicazione dell'appalto, occorre chiarire se si tratta di aggiudicazione provvisoria, definitiva efficace o non efficace</i></p>
<p align="center"><b>Art. 80</b> (Motivi di esclusione)</p> <p>1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto</p>	<p>1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto <del>o concessione</del>, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: (...)</p>	<p><i>Comma 1: L'art. 80 si occupa degli appalti e non delle concessioni, pertanto è sufficiente il rinvio al predetto articolo disposto dall'art. 164, comma 2, che nell'ambito della Parte III, individua le disposizioni delle altre Parti del Codice applicabili alle concessioni.</i></p> <p><i>Si sottolinea inoltre che questo articolo così come gli altri correlati non è richiamato nella Parte III dedicata al partenariato pubblico privato, quindi non appare chiaro</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:</p> <p>a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal precedente articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione in un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</p> <p>b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;</p> <p>c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;</p> <p>d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;</p> <p>e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;</p> <p>f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 28.</p>	<p>2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. <b>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano l'assenza della cause ostative di cui al precedente periodo mediante consultazione diretta della banca dati nazionale antimafia, anche per il tramite la banca dati di cui all'articolo 81.</b></p> <p>3. L'esclusione di cui <del>al comma 2</del> ai commi 1 e 2 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della</p>	<p><i>se questa disciplina trovi applicazione anche ai contratti di PPP.</i></p> <p><i>L'esistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del codice antimafia costituisce causa di esclusione dalle procedure di affidamento a prescindere dall'importo, sicché risulta necessario integrare il comma 2 con la previsione della possibilità di utilizzare la banca dati nazionale antimafia per tutti gli affidamenti e sub-affidamenti e non solo per quelli in relazione ai quali, per le soglie di importo, deve essere acquisita la certificazione antimafia prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione al subappalto. In caso contrario risulterebbe impossibile verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese dai concorrenti.</i></p> <p><i>La definizione dell'ambito soggettivo delle esclusioni di cui al comma 3 dovrebbe riguardare sia il comma 1 che il comma 2.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>2014, n. 24.</p> <p>2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>3. L'esclusione di cui al comma 2 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p> <p>4. Un operatore economico o un subappaltatore è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,</p>	<p>condanna medesima.</p> <p>4. Un operatore economico o un subappaltatore è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, <b>ovvero dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale</b>. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.</p> <p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, o un subappaltatore, in una delle seguenti situazioni qualora:</p>	<p><i>Il documento unico di regolarità contributiva richiamato nel comma 4 attesta la regolarità delle posizioni contributive nei confronti degli enti attualmente aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale (INPS, INAIL, Casse edili), con esclusione degli altri enti previdenziali, in special modo di quelli di riferimento per le diverse categorie professionali (INARCASSA, cassa forense, ecc.). Pertanto la norma dovrebbe considerare anche queste fattispecie di acquisizione della certificazione di regolarità contributiva, evitando possibili incertezze applicative in merito alla verifica della regolarità contributive per gli adempimenti nei confronti di siffatti enti.</i></p> <p><i>Al fine di agevolare la comprova del requisito, è necessario mantenere la forma di semplificazione presente nella vigente normativa in cui si può verificare la presenza di siffatte violazioni mediante consultazione del casellario dell'Autorità, ferma restando la possibilità di accertare la violazione con qualunque mezzo adeguato</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.</p> <p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, o un subappaltatore, in una delle seguenti situazioni qualora:</p> <p>a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;</p> <p>b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se ha stipulato un concordato preventivo</p>	<p>a) la stazione appaltante possa dimostrare <b>mediante consultazione del casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, ovvero</b> con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;</p> <p>b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga;</p> <p>c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.</p> <p>d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente</p>	<p><i>come prescritto dalla Direttiva 2014/24/UE.</i></p> <p><i>Lettera e): La precisazione si rende necessaria in quanto la Corte di Giustizia ha già avuto modo di esprimersi sulla incompatibilità della norma nazionale (poi modificata in senso conforme al Diritto dell'Unione europea) che vietava tout court la partecipazione dei progettisti al successivo affidamento dell'appalto di lavori riguardante il medesimo intervento. Quindi, si rende necessario integrare la lettera e) con questa specificazione in linea con il comma 8 bis dell'art. 90 del</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga;</p> <p>c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.</p> <p>d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;</p> <p>e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 62 non può essere risolta con misure meno intrusive;</p> <p>f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>risolvibile;</p> <p>e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo <del>62</del> <b>67</b> non può essere risolta con misure meno intrusive, <b>anche ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 24, comma 7;</b></p> <p>f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 <b>e di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; le autorità che hanno emesso i predetti provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis del D.L. 223/2006 e di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 provvedono alla loro tempestiva trasmissione ad ANAC ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10;</b></p> <p>g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.</p>	<p><i>D.Lgs. 163/2006 introdotto allo scopo di superare la suddetta incompatibilità, dalla L. 161/2014, ai sensi del quale "I divieti di cui al comma 8 (dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006) non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.</i></p> <p><i>In alternativa si può integrare direttamente l'art. 27, riproponendo la suddetta disposizione del vigente codice dei contratti che ammette la prova contraria.</i></p> <p><i>In relazione a detto articolo si ritiene altresì necessaria un'integrazione dell'art. 67 (al quale si rinvia per la proposta modificativa) con la previsione di linee guida ANAC.</i></p> <p><i>La lettera f), nel riproporre la formulazione dell'art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 163/2006, richiede di essere aggiornata per tenere conto dei provvedimenti interdittivi ostativi all'affidamento di appalti pubblici previsti dall'art. 14, comma 1 del Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p> <p>g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.</p>		<p><i>Il limite dei 18 mesi non è contemplato dalla direttiva la cui disposizione è a recepimento obbligatorio. Verificare se, trattandosi di misura necessaria alla tutela dell'ordine pubblico, sia conforme al TFUE</i></p> <p><i>Non è chiaro il riferimento al comma 1 dell'articolo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 81</b> (Documentazione di gara)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione,</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, <b>salvo il caso di gare gestite con sistemi telematici.</b></p>	<p><i>Si ritiene necessario mantenere l'attuale impostazione del sistema AVCpass che esclude dal suo utilizzo le gare gestite con sistemi telematici.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il predetto decreto, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. Allo scopo l'ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad effettuare le dovute comunicazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento, e le modalità di accesso e di funzionamento della banca dati. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in accordo con ANAC definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate tra l'ANAC tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente Codice. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.</p> <p>3. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.</p>		

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)</p> <p>1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:</p> <p>a) i requisiti di idoneità professionale;</p> <p>b) la capacità economica e finanziaria;</p> <p>c) le capacità tecniche e professionali.</p> <p>2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.</p> <p>3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)</p> <p>1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:</p> <p>a) i requisiti di idoneità professionale;</p> <p>b) la capacità economica e finanziaria;</p> <p>c) le capacità tecniche e professionali.</p> <p>2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII.</p> <p>3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.</p> <p>4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p> <p>b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;</p> <p>c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.</p> <p>5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo</p>	<p>secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.</p> <p>4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p> <p>b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;</p> <p>c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.</p> <p><b>4 bis. Con proprie linee guida l'ANAC supporta le stazioni appaltanti nella definizione e valutazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere b) e c).</b></p> <p>5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti</p>	<p><i>Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità nella definizione e valutazione dei requisiti di ordine speciale gara per gara negli affidamenti di servizi e forniture, si ritiene necessario demandare ad ANAC l'adozione di uno strumento di supporto inteso a fornire linee guida e criteri di riferimento con particolare riguardo ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.</p> <p>6. Per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.</p> <p>7. Fermo restando il sistema di qualificazione, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.</p> <p>8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente</p>	<p>nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.</p> <p>6. Per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.</p> <p>7. Fermo restando il sistema di qualificazione, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.</p> <p>8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a</p>	<p><i>La norma non sembra compatibile con il divieto del gold plating previsto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della legge delega. La direttiva non prevede nessuna sanzione all' art. 56 paragrafo 3 .</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>eseguite.</p> <p>9. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.</p> <p>10. E' istituito presso l'Autorità, che ne cura la gestione, il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti ad essi affidati.</p>	<p>confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.</p> <p>9. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali <b>anche</b> le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.</p> <p><b>L'ANAC con proprie linee guida supporta le stazioni appaltanti nell'individuazione delle irregolarità</b></p>	<p><i>Cosa si intende per irregolarità "formali"? Se si il riferimento è alle irregolarità "essenziali" è preferibile utilizzare quest'ultima espressione al fine di evitare possibili incertezze interpretative nell'applicazione di questo delicato istituto.</i></p> <p><i>La specificazione dell'ultimo periodo non risulta chiara in quanto sembra riferire le irregolarità essenziali esclusivamente alle carenze di natura soggettiva e pertanto appare necessario integrare la prescrizione con l'avverbio "anche".</i></p> <p><i>Inoltre, stante la necessità di evitare incertezze interpretative e di assicurare omogeneità di comportamento e la corretta applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti, appare necessario prevedere uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti analogo a quello già approvato da ANAC con Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", fornendo adeguata copertura normativa all'atto di indirizzo in questione.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.</p>	<p><b>essenziali e non essenziali ai fini della corretta ed omogenea applicazione del presente comma nel rispetto del principio di parità di trattamento degli operatori economici concorrenti.</b></p> <p>10. E' istituito presso l'Autorità, che ne cura la gestione, il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti ad essi affidati. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi</p>	
<p>Art. 85 (Documento di gara unico europeo) (art. 59 dir. 24)</p> <p>1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE). Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;</p>	<p>Art. 85 (Documento di gara unico europeo) (art. 59 dir. 24)</p> <p>1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE). Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;</p>	



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>c) soddisfa i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.</p> <p>2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.</p> <p>3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.</p> <p>4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.</p> <p>5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 53, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87.</p> <p>6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.</p> <p>7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono</p>	<p>) soddisfa i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.</p> <p><b>1 bis. Fino al 17 aprile 2018 il DGUE è presentato in forma cartacea.</b></p> <p><b>1 ter. Le stazioni appaltanti utilizzano il modello approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16 o il modello aggiornato con successivi regolamenti di esecuzione, in conformità alle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (o del Presidente del Consiglio dei Ministri) da adottarsi con apposito decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice.</b></p> <p>2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.</p> <p>3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.</p> <p>4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.</p>	<p><i>È necessario inserire un comma per specificare le modalità di presentazione del DGUE fino all'entrata in vigore dell'obbligo di presentazione esclusivamente con modalità elettronica.</i></p> <p><i>È necessario indicare alle stazioni appaltanti l'utilizzo del modello di DGUE già approvato con regolamento di esecuzione della Commissione europea. Inoltre, poiché i contenuti del DGUE devono essere adattati alle legislazioni nazionali, risulta altresì necessario prevedere il suo adeguamento al nostro diritto interno mediante adozione di apposite linee guida con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o con DPCM. come peraltro previsto nelle istruzioni contenute nell'Allegato A al citato regolamento ai cui sensi "Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A (1)- motivi di esclusione, quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica".</i></p> <p><i>La precisazione si rende necessaria alla luce di quanto</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.</p> <p>8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.</p>	<p>5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari <b>o parte di essi non acquisibili direttamente ai sensi del comma 3 o presso altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi</b> qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 53, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87.</p> <p>6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.</p> <p>7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 81, comma 2.</p> <p>8. Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.</p> <p><b>9. Alle dichiarazioni rese tramite il DGUE e alle modalità di verifica delle autodichiarazioni si applica il D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80, comma 12</b></p>	<p><i>disposto dal DPR 445/2000</i></p> <p><i>Al fine di evitare possibili incertezze applicative appare necessario operare un rinvio espresso alla disciplina di cui al D.P.R. 445/2000 anche con riguardo al divieto di acquisire certificati da i privati.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>Art.86</b> (Mezzi di prova)</p> <p>1. Le stazioni appaltanti possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.</p> <p>2 .Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:</p> <p>a) per quanto riguarda i commi 1 e 2 di detto articolo l'estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;</p> <p>b) per quanto riguarda il comma 3 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.</p> <p>3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.86</b> (Mezzi di prova)</p> <p>1. Le stazioni appaltanti possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.</p> <p>2 .Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:</p> <p>a) per quanto riguarda i commi 1 e 2 di detto articolo, l'estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;</p> <p>b) per quanto riguarda il comma <del>3</del> <b>4</b> di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente, <b>ovvero le certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale</b>, ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.</p> <p>3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una</p>	<p><i>Refuso :Sostituire con riferimento a comma 4</i></p> <p><i>Il documento unico di regolarità contributiva richiamato nel comma 4 attesta la regolarità delle posizioni contributive nei confronti degli enti attualmente aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale (INPS, INAIL, Casse edili), con esclusione degli altri enti previdenziali, in special modo di quelli di riferimento per le diverse categorie professionali (INARCASSA, cassa forense, ecc.). Pertanto la norma dovrebbe considerare anche queste fattispecie di acquisizione, della certificazione di regolarità contributiva, evitando possibili incertezze applicative in merito alla verifica della regolarità contributive per gli adempimenti nei confronti di siffatti enti.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).</p> <p>4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.</p> <p>5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.</p> <p>6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.</p>	<p>dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).</p> <p>4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.</p> <p>5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.</p> <p>6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.</p> <p><b>6. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.</b></p>	<p><i>Anche per i settori ordinari, come per i settori speciali (all'art. 133, comma 8) è necessario regolare questo aspetto previsto dall'art. 56, paragrafo 2, della Direttiva 24. Ove non si intenda riconoscere questa facoltà è necessario prevederlo espressamente altrimenti la disposizione della direttiva sopra citata troverebbe comunque direttamente applicazione in quanto norma self executing, essendo fatta salva la facoltà degli Stati membri di decidere di escluderne o limitarne l'applicazione.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>Art. 87</b> (Certificazione delle qualità ambientali)</p> <p>1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 87</b> <b>(Certificazione di qualità e</b> certificazione delle qualità ambientali)</p>	<p><i>Sostituire con certificazione della qualità e certificazioni ambientali poiché il primo comma si riferisce alle sole certificazioni di qualità</i></p> <p><i>Non è chiaro se certificazione di qualità ambientale rientra tra i requisiti di partecipazione o/ e criteri aggiudicazione o entrambi</i></p> <p><i>Nell'art. 34 manca una disciplina transitoria per i progetti già approvati.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.</p> <p>4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 88</b> (Registro on line dei certificati (e-Certis))</p> <p>1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regidi cui</p>		

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>all'articolo 213.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti ricorrono a e-Certis erichiedonoin primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 89</b> (Avvalimento)</p> <p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, <b>comma 1, lettere b) e c)</b>, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 81, comma 11, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.</p> <p>2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario, la capacità di altri</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 89</b> (Avvalimento)</p> <p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione appaltante l'effettiva capacità tecnico-professionale e di gestione della salute e sicurezza nel lavoro nonché la disponibilità dei mezzi necessari. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 81, comma 11, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.</p>	<p><i>I requisiti di idoneità professionale, in base alle direttive appalti e concessioni non sono previsti come possibile oggetto di avvalimento.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del sistema di qualificazione.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art.91</b> (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)</p> <p>1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.</p> <p>2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità</p>		<p><i>L'istituto della forcella potrebbe essere implementato al fine di individuare criteri di riduzione dei candidati intesi a favorire la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese ad es. a vantaggio dei raggruppamenti che associano anche siffatte imprese.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 95</b> (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)</p> <p>1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.</p> <p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 95</b> (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)</p> <p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri <del>costi</del> <b>oneri</b> aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p><del>15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del</del></p>	<p><b>OSSERVAZIONE GENERALE:</b> <i>Dal momento che l'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi connessi all'oggetto dell'appalto, si rileva che gli aspetti evidenziati "rating di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001" sono al contrario chiaramente riconducibili all'offerente e non all'offerta</i></p> <p><b>MOTIVAZIONE:</b> <i>Al fine di non ricadere in fraintendimenti e confusione con i "costi" della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta occorre utilizzare il termine "onere" come correttamente richiamato all'articolo 97</i></p> <p><i>Tale collocazione sistematica appare priva di senso. Si propone di spostare il comma 15 richiamato all'articolo 106 che dispone in ordine alle modifiche durante il periodo di validità del contratto, integrandolo con il comma 1 lett. a).</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.</p>	<p><del>responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 101</b></p> <p style="text-align: center;">(Soggetti delle stazioni appaltanti)</p> <p>1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.</p> <p>2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.</p> <p>3. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è</p>	<p>1. <del>La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni, il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione</del> <b>del contratto</b>, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione <b>ove</b> previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.</p> <p>2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, <del>su proposta del responsabile unico del procedimento</del>, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.</p> <p>3. Il direttore dei lavori <del>cura</del> <b>verifica</b> che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità</p>	<p><i>(Motivazione: nell'ambito delle definizioni relative ai soggetti si ritiene opportuno specificare i compiti e le responsabilità del direttore dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture, assimilati per analogia a quelli del direttore dei lavori; le previsioni del presente articolo devono essere coordinate con quelle dell'articolo 111)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:</p> <p>a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;</p> <p>b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;</p> <p>c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 del codice.</p> <p>d) svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.</p> <p>4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che</p>	<p>del progetto e del contratto, <del>Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione del</del> <b>coordina</b> l'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori , unitamente al Direttore operativo ove previsto, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, <del>sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti</del> <b>conformemente al capitolato speciale d'appalto ed alle normative cogenti e tecnico-prestazionali vigenti.</b> <del>Al direttore dei lavori fanno carico tutte le</del> <b>Nell'ambito delle attività</b> ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice, <del>nonché</del> il direttore dei lavori:</p> <p>4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:</p> <p>a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;</p> <p>b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;</p> <p>c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;</p> <p>d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;</p> <p>e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;</p> <p>f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;</p> <p>g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;</p> <p>h) direzione di lavorazioni specialistiche.</p> <p>5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è</p>	<p>collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:</p> <p>a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;</p> <p>b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;</p> <p>c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;</p> <p>d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;</p> <p>e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e sulla sicurezza e salute nel lavoro e proponendo al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione le adeguate azioni correttive;</p> <p>f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;</p> <p>g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;</p> <p>h) direzione di lavorazioni specialistiche.</p> <p>5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;</li> <li>b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;</li> <li>c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;</li> <li>d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;</li> <li>e) l'assistenza alle prove di laboratorio;</li> <li>f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;</li> <li>g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;</li> <li>h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.</li> </ul> <p>6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.</p>	<p>collaborano con il direttore dei lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;</li> <li>b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;</li> <li>c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;</li> <li>d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;</li> <li>e) l'assistenza alle prove di laboratorio;</li> <li>f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;</li> <li>g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati</li> </ul>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
	<p>dal direttore dei lavori;</p> <p>h) l'assistenza al coordinatore per la sicurezza in fase di l'esecuzione.</p> <p><b>7. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, il direttore dell'esecuzione del contratto verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.</b></p> <p><b>8. In caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui sono affidati una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.</b></p>	
<p><b>Art. 103</b> (Garanzie per l'esecuzione)</p> <p>5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla</p>		<p><i>Con riferimento al comma 5, manca la previsione della reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Con riferimento al comma 6 non è chiaro quando il certificato di conformità assuma carattere definitivo.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.</p> <p>6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.</p>		
<p align="center"><b>Art.107</b> (Sospensione)</p>		<p><i>È necessario integrare l'articolo con la disciplina della sospensione nei contratti di servizi e di forniture.</i></p>
<p align="center"><b>Art. 110</b> (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).</p> <p>1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.</p> <p>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.</p>	<p align="center"><b>Art. 110</b> (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).</p> <p>1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.</p> <p>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni <b>economiche</b> già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.</p>	<p><i>Le modifiche di cui al presente articolo sono finalizzate a sviluppare il criterio della legge delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. vv) ricercando un contemperamento tra l'esigenza di favorire il risanamento delle imprese che versano i condizioni di difficoltà con l'interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni dedotte dell'appalto da affidare o in corso di esecuzione, riducendo il rischio che il nuovo istituto possa impattare anche sui tempi della gara e dell'appalto stesso. Inoltre occorre diversificare la disciplina distinguendo tra contratti di appalto e contratti di concessione avuto riguardo alle peculiari caratteristiche di questi ultimi in rapporto alle precarie condizioni di solvibilità dell'impresa ammessa alla procedura concorsuale liquidatoria o conservativa.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell'ANAC sentito il giudice delegato, possono:</p> <p>a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;</p> <p>b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita.</p> <p>4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.</p> <p>5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:</p> <p>a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;</p> <p>b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.</p> <p>6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.</p>	<p>3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, <b>a condizione che l'impresa sia in possesso delle necessarie attestazioni, su</b> <del>su</del> <b>previa</b> autorizzazione dell'ANAC sentito il giudice delegato, possono:</p> <p>a) partecipare a procedure di affidamento <del>di concessioni e</del> appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;</p> <p>b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita.</p> <p><b>3 bis. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 3, lettera a), l'impresa dichiara tramite il DGUE di essere in possesso dell'autorizzazione di ANAC di cui al comma 3.</b></p> <p><b>3. ter. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il curatore fallimentare, entro dieci giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento che autorizza anche l'esercizio provvisorio, comunica al responsabile unico del procedimento se intende richiedere ad ANAC l'autorizzazione ad eseguire il contratto ovvero sciogliersi dallo stesso. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al precedente periodo, ovvero in caso di urgenza o quando la tempestiva esecuzione del contratto non sono compatibili con i tempi di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 la stazione appaltante può comunque procedere alla risoluzione del contratto dandone comunicazione ad ANAC. Durante la fase di esecuzione del contratto con cadenza trimestrale il curatore informa ANAC e la stazione appaltante sull'andamento della gestione dell'esercizio provvisorio e in ogni caso il responsabile del procedimento può richiedere in ogni momento tali informazioni agli organi della procedura.</b></p> <p>4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale <del>non necessita di avvalimento di requisiti di</del></p>	<p><i>In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa non può essere richiesto all'affidatario di eseguire l'offerta tecnica dell'originario aggiudicatario ma può essere richiesta la disponibilità ad eseguire la propria offerta tecnica alle condizioni economiche dell'originario aggiudicatario.</i></p> <p><i>In ragione della durata e della peculiare natura del contratto di concessione in cui il concessionario deve assicurare senza soluzione di continuità i servizi all'utenza e l'adempimento degli ulteriori obblighi assunti con il contratto di concessione, è necessario prevedere l'obbligatorietà dell'avvalimento e del subentro per tale fattispecie per tutelare la stazione appaltante a fronte delle difficoltà finanziarie in cui versa l'impresa ammessa alla procedura concorsuale.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
	<p><del>altro soggetto</del>, senza necessità di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fornisce idonea garanzia alla stazione appaltante, indicando le risorse e i mezzi da utilizzare nell'esecuzione del contratto d'appalto, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali nei tempi stabiliti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di ANAC, sono definite le modalità di prestazione delle garanzie di cui al precedente periodo. Il responsabile del procedimento può richiedere in ogni momento agli organi della procedura informazioni sulle condizioni di solvibilità dell'impresa e sull'andamento della procedura stessa. Il ricorso all'avvalimento con impegno all'eventuale subentro ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d) e dell'articolo 175, comma 1, lettera b) è sempre necessario nei contratti di concessione.</p> <p>5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto <b>e della concessione</b> e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, <b>nei con particolare riguardo ai</b> seguenti casi:</p> <p>a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;</p> <p>b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida;</p> <p><b>c) nei contratti di concessione.</b></p>	<p><i>Inoltre, considerato che nel fallimento l'esercizio provvisorio è autorizzato al fine di evitare un grave danno ai creditori (art. 104, primo comma, legge fallimentare) e non a risanare l'impresa, la prospettiva della liquidazione dell'azienda risulta incompatibile con l'assunzione ex novo di un contratto di concessione. Anche la prosecuzione dei contratti in corso non sembra compatibile con lo schema proprio del contratto di concessione ove si consideri che l'impresa fallita difficilmente è in grado di assicurare senza soluzioni di continuità l'erogazione dei servizi all'utenza previsti nel contratto. Pertanto risulta necessario stabilire direttamente nel nuovo Codice che il ricorso all'avvalimento con eventuale subentro è <u>sempre</u> necessario quando si tratta di affidare contratti di</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
	<p>6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.</p> <p><b>7. Con proprio regolamento ANAC disciplina le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al commi 3 e 5. ANAC si pronuncia in ogni caso entro 20 giorni dalla richiesta.</b></p>	<p><i>concessione.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 113</b> (Incentivi per funzioni tecniche)</p> <p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</p> <p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo</p>	<p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto, al RUP, al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, <del>alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e</del> al coordinamento della sicurezza in fase di <b>progettazione ed</b> esecuzione <del>quando previsti</del> ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</p> <p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara <b>per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture</b> per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando</p>	<p><i>(Motivazione: gli emendamenti sono orientati a chiarire l'ambito di applicazione degli incentivi, che riguarda lavori, servizi e forniture. Le spese per l'assicurazione dei dipendenti non sono ammissibili ai sensi dell'art. 3, co. 59 della legge L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.</p> <p>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la</p>	<p>e di esecuzione dei contratti pubblici <b>di lavori, servizi e forniture</b>, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero <b>di direzione dell'esecuzione del contratto, di coordinamento della sicurezza, di collaudo statico, ove necessario</b>, e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, <del>di collaudatore statico ove necessario</del>, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.</p> <p>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale <del>con</del></p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità.</p> <p>4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</p> <p>5. Gli organismi di diritto pubblico possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo.</p> <p>6. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.</p>	<p><del>esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità.</del></p> <p>4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa <b>e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.</b> Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</p> <p>6. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese <del>i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 nonché per le</del> spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.</p>	
<p align="center"><b>Art. 118</b> (Servizi di trasporto)</p>	<p>1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, lettera i), le norme del presente decreto si applicano alle</p>	<p><i>Trattasi di rendere esplicite caratteristiche tipiche dei servizi di trasporto che possono essere oggetto dei</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, lettera i), le norme del presente codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.</p> <p>2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.</p>	<p>attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico <b>di interesse generale</b> nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.</p>	<p><i>contratti di concessione. Esigenza di chiarezza dell'ambito di applicazione della nuova disciplina dei contratti di concessione.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.148</b> (Affidamento dei contratti)</p> <p>1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.</p> <p>2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei</p>		

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.</p> <p>4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.</p> <p>5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28.</p> <p>6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.</p> <p>7. L'esecuzione di lavori in economia è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione in economia è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con i decreti di cui all'articolo 146, comma 4.</p>		<p><i>Con riferimento al comma 7 visto che nel codice scompare il concetto di acquisizioni in economia e di cottimo fiduciario appare preferibile fare riferimento alle procedure negoziate o addirittura sopprimere il comma in quanto troverebbe applicazione l'art. 36 che consente il ricorso alla procedura negoziata per lavori sino ad un milione di euro.</i></p>
<p align="center"><b>Art.151</b></p> <p>(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)</p>		



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.</p> <p>2. Resta fermo che l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.</p> <p>3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato, anche mediante concessione, con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.</p>		<p><i>La norma si cui al comma 3 non fissa delle soglie e pertanto appare dubbia compatibilità con le Direttive europee laddove prevede il ricorso a procedure semplificate per importi sopra soglia salvo che per i contratti di concessione.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 163</b> (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)</p> <p>1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per</p>	<p>COMMA 1 E 2 PROPOSTA LIGURIA</p> <p>1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il <del> soggetto fra il </del>responsabile <b>unico</b> del procedimento <del> e il tecnico che si reca prima sul luogo, </del> può disporre, <del> contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, </del> le cause che lo hanno provocato e i lavori</p>	<p><i>(Motivazione: si ritiene che le procedure in regime di somma urgenza possano essere semplificate, anche mediante una corretta allocazione delle responsabilità, e che i contratti debbano essere assoggettati ai medesimi controlli sul possesso dei requisiti ed adempimenti informativi previsti per i contratti ordinari)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.</p> <p>2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.</p> <p>3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti ai sensi dell'articolo 23, comma 7, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili , i prezzi si intendono definitivamente accettati.</p>	<p><del>necessari per rimuoverlo,</del> la immediata esecuzione dei lavori <del>entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,</del> <b>dandone atto nel verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, i lavori necessari per rimuoverlo in condizioni di sicurezza ed i relativi costi.</b></p> <p>2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile <b>unico</b> del procedimento <del>o dal tecnico.</del></p> <p>3. Il <del>prezzo</del> <b>corrispettivo per l'esecuzione</b> delle prestazioni ordinate è definito <del>consensualmente</del> <b>preventivamente in accordo con l'affidatario ed è sottoscritto da entrambi nel verbale di cui al comma 1;</b> in difetto di preventivo accordo <del>la stazione appaltante</del> <b>il responsabile unico del procedimento</b> può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti ai sensi dell'articolo 23, comma 7, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili , i prezzi si intendono definitivamente accettati.</p> <p><b>COMMA 1 PROPOSTA TOSCANA</b></p> <p>1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto <del>fra il responsabile del procedimento e il tecnico</del> che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori <del>entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile</del> indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.</p> <p>2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo.</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.</p> <p>5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.</p> <p>6. Costituisce circostanza di somma urgenza , ai fini del presente articolo, il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n.</p>	<p>COMMA 4 PROPOSTA LIGURIA</p> <p>4. Il responsabile <b>unico</b> del procedimento <del>o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al</del> <b>il</b> verbale di somma urgenza alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.</p> <p>COMMA 4 PROPOSTA TOSCANA</p> <p>4. Il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.</p> <p>5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede <b>comunque</b> alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.</p> <p>7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>225, ovvero l'imminente previsione del loro verificarsi. La circostanza di cui al comma 1 è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di calamità di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.</p> <p>7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sei mesi dall'affidamento</p> <p>8. L'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.</p> <p>9. Al fine di agevolare la scelta dei contraenti, le Prefetture, d'intesa con le Autorità regionali e locali di protezione civile, nonché con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo per quanto riguarda gli interventi relativi a beni culturali, predispongono elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture richiesti più ricorrenti anche in previsione o in occasione di emergenze di protezione civile, verificando il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. Tali elenchi sono pubblicati sul profilo di committente delle Prefetture e sono comunque comunicati ai Comuni del territorio di competenza della Prefettura medesima.</p>	<p>emergenza in atto, comunque non superiore a <del>sei mesi</del> <b>un mese</b> dall'affidamento.</p> <p>8. L'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.</p> <p>9. Al fine di agevolare la scelta dei contraenti, le <del>Prefetture, d'intesa con le Autorità regionali e locali di protezione civile, nonché con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo per quanto riguarda gli interventi relativi a beni culturali,</del> <b>stazioni appaltanti</b> predispongono elenchi di operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture <del>richiesti più ricorrenti</del> <b>anche</b> in previsione o in occasione di emergenze di protezione civile, verificando il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. Tali elenchi sono pubblicati sul profilo di committente <del>delle Prefetture</del> <b>delle stazioni appaltanti e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4,</b> e sono <del>comunque comunicati ai Comuni del territorio di competenza della</del> <b>comunque comunicati ai Comuni del territorio di competenza della Prefettura medesima territorialmente competente.</b></p> <p>11. Sul profilo del committente e <b>sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4</b> sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>10. Ove le condizioni di urgenza lo consentano, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 6 a 8, i termini della procedura negoziata di cui all'articolo 63, sono ridotti ad un terzo.</p> <p>11. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.</p>	<p>delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. <del>Contestualmente, e comunque in</del> <b>Le informazioni relative ai contratti vengono trasmesse alla sezione regionale dell'Osservatorio territorialmente competente di cui all'articolo 213 entro</b> un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, <del>vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,</del> fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.</p>	

<p><b>Art. 164</b> <b>(Oggetto e ambito di applicazione)</b></p> <p>1. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II.</p>	<p><b>Art. 164</b> <b>(Oggetto e ambito di applicazione)</b></p> <p>1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, <b>purchè, nel caso di enti aggiudicatori, i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II.</b></p> <p><b>4. Le disposizioni della presente parte non si applicano ai provvedimenti amministrativi abilitativi, ancorché denominati concessioni, con i quali le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, permettono, stabilendone le condizioni, l'esercizio di un'attività economica, o l'utilizzo di beni immobili pubblici.</b></p>	<p><i>Occorre maggiore chiarezza, altrimenti si corre il rischio di ritenere l'ambito applicativo del titolo relativo alle concessioni esteso esclusivamente alle concessioni di cui all'Allegato II.</i></p> <p><i>- comma 2: il sintagma "requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione" appare inappropriato</i></p> <p><i>Con specifico riguardo alla proposta integrativa della disposizione di cui all'art. 164, si osserva che le indicazioni preclusive all'applicazione delle disposizioni del codice come ut supra richiamate vanno circoscritte ai soli ambiti autorizzativi (es. permessi, nulla osta, licenze, patenti, abilitazioni...) e concessori-costitutivi (di status quali cittadinanza, attività professionali...) e non già a quelli concessori-traslativi (es. concessione su beni demaniali o patrimoniali indisponibili, concessioni di servizi pubblici, concessioni di pubbliche potestà, ad es. esattoria e tesoreria...)</i></p>
--	--	--

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p><b>Art. 165 (Concessioni)</b></p> <p>3. La sottoscrizione del contratto di concessione è condizionata alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.</p>	<p><b>Art. 165 (Concessioni)</b></p> <p>3. La sottoscrizione del contratto di concessione è condizionata alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. <del>Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario.</del> Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.</p>	<p><i>Comma 3:</i></p> <p>i) <b><i>considerare l'ipotesi di ridurre il periodo a tre mesi, in dodici mesi il progetto può subire si variazioni sul lato dei tassi nonché dell'eventuale prezzario dei lavori,</i></b></p>
<p><b>Art. 171</b> (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)</p> <p>1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione</p>		<p>- comma 1, lett. c): si rinvia all'art. 172 ma i motivi di esclusione non sono ivi disciplinati.</p> <p>- Comma 5: riprendendo quanto previsto dalla direttiva 2014/23 all'art. 37, omette di precisare che cosa debba intendersi con la locuzione "partecipanti". Il problema</p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>appaltante ai sensi dell'articolo 173, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;</li> <li>b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172;</li> <li>c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.</li> </ol> <p>2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.</p> <p>3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;</li> <li>b) nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte, l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizione;</li> <li>c) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.</li> </ol> <p>4. La stazione appaltante può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.</p> <p>5. La stazione appaltante rende nota a tutti i</p>		<p><i>interpretativo relativo all'utilizzo di tale locuzione, già sollevato in fase di redazione del Documento di analisi della direttiva citata, si ripropone in questa sede. La disposizione sembra consentire "la definizione dell'organizzazione della procedura e del termine di conclusione della stessa in un momento successivo alla predisposizione del bando di gara/lettera di invito". Inoltre emerge la possibilità di "consentire l'introduzione di modificazioni alla procedura dopo la presentazione delle domande di partecipazione, con possibile violazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del principio di parità di trattamento".</i></p> <p><i>- comma 7: La facoltà concessa alle amministrazioni costituisce elemento di forte cesura rispetto al passato. La facoltà di negoziare con candidati ed offerenti potrebbe tuttavia ingenerare comportamenti abusivi. Vi sarebbe stata la necessità di orientare le amministrazioni in merito alle fasi e alle modalità con cui condurre le negoziazioni specificando quindi in che termini deve esplicitarsi la flessibilità.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>partecipanti le modalità della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.</p> <p>6. La stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53.</p> <p>7. La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.</p>		
<p><b>Art. 173</b> <b>(Termini e criteri di aggiudicazione)</b></p> <p>1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di cui all'articolo 30.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.</p> <p>3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione</p>	<p><b>Art. 173</b> <b>(Termini e criteri di aggiudicazione)</b></p> <p><del>1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di cui all'articolo 30.</del></p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.</p> <p>3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione</p>	<p>- comma 1: formulazione impropria; da una prima lettura sembrerebbe che all'art. 30 siano disciplinati i criteri di aggiudicazione. Da eliminare.</p> <p>- comma 2, ultima parte: il significato è poco comprensibile</p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, secondo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, primo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.</p>	<p>appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, secondo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, primo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.</p>	
<p><b>Art. 176 (Risoluzione del contratto)</b></p> <p>1. La concessione è annullata d'ufficio quando:</p> <p>a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;</p> <p>b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.</p> <p>4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della stazione appaltante spettano al concessionario:</p> <p>a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;</p> <p>b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;</p> <p>c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere</p>		<p>- <i>comma 1: concetto di "annullamento d'ufficio della concessione". Cosa significa e a che cosa è rapportabile?</i></p> <p>- <i>comma 1, lett. a): la formulazione dell'articolo in commento che ripropone in modo pedissequo il contenuto dell'art., 44 dir. 2014/23 presenta diverse problematiche. In linea generale si ritiene di poter affermare che il contenuto della disposizione è contrario all'impostazione che il diritto europeo ha condensato nelle direttive cd. ricorsi. Inoltre, la lettera a) che prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui il concessionario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara genera un dubbio: la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario costituisce ancora condizione di efficacia dell'aggiudicazione? Dalla disposizione in commento si giunge addirittura ad evincere che l'aggiudicazione prescinda dalle verifiche e che queste ultime vengano compiute in corso di esecuzione del contratto.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.</p> <p>5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.</p> <p>6. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.</p>		
<p><b>Art. 179</b> <b>(Disciplina comune applicabile)</b></p> <p>1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui alla parte I, IV, V e VI , in quanto compatibili.</p> <p>2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore.</p> <p>3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.</p>	<p><b>Art. 179</b> <b>(Disciplina comune applicabile)</b></p> <p>1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui alla parte I, IV, V e VI , in quanto compatibili.</p> <p>2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore.</p> <p>3. Le disposizioni del presente <del>capo</del> <b>parte</b> si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.</p>	<p>- comma 3: può ingenerare un'incertezza applicativa non sottovalutabile. (es. vuol dire che la finanza di progetto nei servizi esiste e viene ricostruita in via interpretativa?? All'art. 183 può essere data una lettura tanto estensiva?)</p>
<p><b>Art. 180</b> <b>(Partenariato pubblico privato)</b></p> <p>2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta</p>	<p><b>Art. 180</b> <b>(Partenariato pubbliprivato)</b></p> <p>2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono <b>in gran parte</b> dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita</p>	<p>- Comma 2 inserire parte in rosso per enfatizzare l'aspetto del rischio di domanda, che è a carico della parte pubblica, la quale utilizza il contratto di PPP quando è main payer. Aspetto che viene chiarito dal seguente comma 3.</p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.</p> <p>5. L'amministrazione aggiudicatrice può scegliere altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazione negative di mercato della domanda del servizio medesimo.</p>	<p>economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.</p> <p>5. <del>L'amministrazione aggiudicatrice può scegliere altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazione negative di mercato della domanda del servizio medesimo.</del></p>	<p><i>- Comma 5 da eliminare non è chiaro quale sia il concetto di utilità economica, che peraltro non trova alcuna spiegazione all'interno delle definizioni e sembra essere slegata dal concetto di equilibrio economico finanziario. Infine si segnala che nel successivo comma 6 è data possibilità all'amministrazione di concedere forme di contributo pubblico sottoforma di cessione di immobili, pertanto il concetto espresso nel comma 5 può dare origine a "confusioni"</i></p>
<p><b>Art. 166</b> (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.</p>		<p><i>La declinazione del principio sembra porsi in contrasto con l'art. 1164, comma 2.</i></p>
<p><b>Art. 173</b> (Termini e criteri di aggiudicazione)</p> <p>1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei</p>		<p><i>Il comma 1 si pone in contrasto con l'art. 164, comma 2 e pertanto è necessario eliminare l'antinomia.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>criteri di cui all'articolo 30.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.</p> <p>3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, secondo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, primo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 179</b> (Disciplina comune applicabile)</p> <p>1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui alla parte I, IV, V e VI, in quanto compatibili.</p>		<p><i>Non è chiaro il campo soggettivo di applicazione della parte V. Esso dovrebbe applicarsi ai rapporti tra soggetti pubblici e privati. Tra i soggetti pubblici dovrebbero essere annoverati: le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici ed imprese pubbliche. Restano pertanto esclusi gli enti aggiudicatori operatori economici.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore.</p> <p>3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art.181</b> (Procedure di affidamento)</p> <p>1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.</p> <p>2. Salvo l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come previsto dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.</p> <p>3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche facendo ricorso a tecniche di</p>		<p><i>Il comma 1 deve essere integrato con la specificazione delle procedure applicabili (aperte, ristrette, .....).</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>valutazione mediante lo strumento del public sector comparator.</p> <p>4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art.182</b> (Finanziamento del progetto )</p> <p>1. Il finanziamento dei contratti può avvenire mediante il ricorso a idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito è definita nel contratto.</p> <p>2. Il contratto definisce i rischi trasferiti le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del negozio tali da assicurare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.182</b> (Finanziamento del progetto )</p> <p>3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico, <b>ad eccezione di quelli correlati alle fluttuazioni di mercato</b>, che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è</p>	<p><i>L'integrazione si rende necessaria per rendere la disposizione coerente con le caratteristiche fondamentali del partenariato pubblico privato basate sul trasferimento del rischio operativo.</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.</p>	<p>facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art.187</b> <i>(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)</i></p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria</p>	<p>2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa <b>individuata</b></p>	<p><i>Si ritiene necessaria questa specificazione in modo tale da escludere l'affidamento in base al solo ribasso sul prezzo.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.</p>	<p><b>in base al miglior rapporto qualità/prezzo.</b></p> <p>3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, <b>salvo quanto previsto dall'art. 110</b>, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.</p>	<p><i>La fattispecie del fallimento va regolata anche mediante un richiamo a quanto previsto dall'art. 110.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.188</b> <i>(Contratto di disponibilità)</i></p> <p>3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.188</b> <i>(Contratto di disponibilità)</i></p> <p>3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 <b>e 73</b>, ovvero di cui all'articolo 130, <b>salvo quanto previsto dall'art. 36</b>, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione</p>	<p><i>Manca il riferimento alla pubblicazione in ambito nazionale e alla pubblicazione relativa ai contratti sotto soglia.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.</p>	<p>costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa <b>individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo</b> di cui all'articolo 95. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.</p>	<p><i>La disposizione deve essere integrata con la specificazione che esclude il ricorso al criterio del miglior ribasso sul prezzo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 190</b> (Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale)</p> <p>1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.</p> <p>2. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle</p>		<p><i>(Motivazione: il mero richiamo ai principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, senza le dovute cautele per garantire l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni, potrebbe indurre le amministrazioni a siglare contratti che li espongono a rischi di vario tipo. Occorre ricordare infatti che si tratta di prestazioni eseguite con risorse pubbliche, indipendentemente dalla modalità di affidamento e di realizzazione, in quanto derivanti da riduzioni o esenzioni di tributi, ed i cui risultati come previsto al comma 5 sono acquisiti a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento.</p> <p>3. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.</p>	<p>3. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. <del>L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.</del></p> <p><b>Nel caso di realizzazione di lavori, servizi e/o forniture in regime di partenariato sociale, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori, sulla verifica della progettazione e sul collaudo. L'ente locale impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere, i servizi e/o le forniture e alla direzione dell'esecuzione dei lavori e provvede al collaudo degli stessi.</b></p>	
TITOLO III		<i>Nel codice non sono presenti le disposizioni cui si fa</i>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;">CONTRAENTE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 194 (Affidamento a contraente generale)</p> <p>2. Il contraente generale provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso;</li> <li>b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;</li> <li>c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;</li> <li>d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;</li> <li>e) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;</li> <li>f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.</li> </ul> <p>3. Il soggetto aggiudicatore provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;</li> <li>b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;</li> <li>c) alla nomina, con le procedure di cui all'articolo 31, comma 3, del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del</li> </ul>		<p><i>rinvio, pertanto questa norma dovrebbe essere riformulata riproponendo eventualmente le corrispondenti disposizioni sulla finanza di progetto disciplinata nel vigente Codice dei contratti nell'ambito delle disposizioni relative alle Infrastrutture strategiche.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>contraente;</p> <p>d) al collaudo delle stesse;</p> <p>e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché' di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo sulla finanza di progetto e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.</p> <p>6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2</p>	<p>6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente <del>eapo</del> <b>titolo</b>. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.</p> <p>20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal</p>	<p><i>Questo rinvio non ha più senso nel contesto del nuovo Codice</i></p> <p><i>pertanto questa norma dovrebbe essere riformulata riproponendo eventualmente le corrispondenti disposizioni sulla finanza di progetto disciplinata nel vigente Codice dei contratti nell'ambito delle disposizioni relative alle Infrastrutture strategiche.</i></p> <p><i>Questo rinvio non ha più senso nel contesto del nuovo Codice.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.</p> <p>20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché' la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. <del>Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione</del></p>	<p>soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché' la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. <del>Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione</del></p>	



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p><del>easi di affidamento mediante concessione</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 198</b> <i>(Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)</i></p> <p>1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;</li> <li>b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;</li> <li>c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 198</b> <i>(Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)</i></p> <p>soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare, <b>anche tramite la presentazione del DGUE</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;</li> <li>b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;</li> <li>c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.</li> </ul>	<p><i>La disposizione deve essere coordinata con la dimostrazione preliminare dei requisiti dichiarati nel DGUE.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 201</b> <i>(Strumenti di pianificazione e programmazione)</i></p> <p>1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti ritenuti di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) piano generale dei trasporti e della logistica;</li> <li>b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.228.</li> </ul>		<p><i>Si ritiene che per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui alla Parte V della norma in esame, si debba garantire un adeguato livello di partecipazione della Conferenza Unificata richiamando quanto già normato dalla legge 443/2001.</i></p> <p><i>Si consideri che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese costituiscono la ridefinizione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale della legge 443/2001, nell'ambito del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP). Si veda il Programma delle Infrastrutture Strategiche del</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.</p> <p>3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL.</p> <p>4. Il DPP è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata.</p>	<p>COMMA 4 LIGURIA</p> <p>4. Il DPP è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, <del>sentita la Conferenza unificata</del> <b>d'intesa con le Regioni e Province autonome.</b></p> <p>COMMA 4 LOMBARDIA</p> <p>4. Il DPP è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, <del>sentita la</del> <b>acquisito il parere della</b> Conferenza unificata</p> <p>.</p>	<p><i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Allegato al DEF 2015 (aprile 2015) e lo stesso documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015: ..L'Allegato Infrastrutture conferma inoltre la scelta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare in un unico Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, lo strumento unitario di programmazione di breve e medio termine che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza in aderenza a quanto disposto nel presente Allegato Infrastrutture. In detto documento l'Allegato 3 riporta, infatti, le opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche.</i></p> <p><i>Con riferimento alla stretta correlazione tra le infrastrutture prioritarie e strategiche si segnala anche il decreto legislativo – esame preliminare approvato dal CdM 21 gennaio 2016 recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. che all'art. 1 co. 3 prevede che Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale disciplinati alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</i></p> <p><i>(Motivazione: si ritiene di proporre un emendamento coerente anche con il futuro art. 117)</i></p> <p><i>Si ritiene che per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui alla Parte V della norma in esame, si debba garantire un adeguato</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica di preminente interesse nazionale ai fini dell'inserimento nel DPP, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal medesimo Ministero e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto e la sua funzionalità rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e procede al suo inserimento nel DPP, definendone la priorità.</p>	<p>9.Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di trasporti i piani, comunque denominati, in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea.</p> <p><i>(Osservazione: occorre chiarire a cosa si riferisce: Allegato Infrastrutture XII? Allegato Infrastrutture sottoposto a VAS per condizionalità ex ante-c.d. Allegato "Delrio"? Work Plan di Corridoio?)</i></p>	<p><i>livello di partecipazione della Conferenza Unificata richiamando quanto già normato dalla legge 443/2001<sup>1</sup>. Si consideri che le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese costituiscono la ridefinizione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale della legge 443/2001, nell'ambito del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP). Si veda il Programma delle Infrastrutture Strategiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Allegato al DEF 2015 (aprile 2015) e lo stesso documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015: ..L'Allegato Infrastrutture conferma inoltre la scelta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare in un unico Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, lo strumento unitario di programmazione di breve e medio termine che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza in aderenza a quanto disposto nel presente Allegato Infrastrutture. In detto documento l'Allegato 3 riporta, infatti, le opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche. Con riferimento alla stretta correlazione tra le infrastrutture prioritarie e strategiche si segnala anche il decreto legislativo – esame preliminare approvato dal CdM 21 gennaio 2016 recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. che all'art. 1 co. 3 prevede che Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale disciplinati alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</i></p> <p><i>NOTA non si propone l'acquisizione dell'Intesa della Conferenza Unificata come previsto dall'Art. 1 c. 1 L.</i></p>

<sup>1</sup> (\*) NOTA non si propone l'acquisizione dell'Intesa della Conferenza Unificata come previsto dall'Art. 1 c. 1 L. 443/2001 poiché tale previsione ha contribuito a limitare l'efficacia dell'azione amministrativa, quando utilizzata in modo strumentale.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
		<i>443/2001 poiché tale previsione ha contribuito a limitare l'efficacia dell'azione amministrativa, quando utilizzata in modo strumentale</i>
<p align="center"><b>Art. 203</b> (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)</p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.</p> <p>2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144.</p>	<p>1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, <b>e fermi restando gli obblighi di monitoraggio nei confronti dell'Osservatorio di cui all'articolo 213</b>, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.</p>	<p><i>(Motivazione: si ritiene opportuno ribadire gli obblighi di monitoraggio previsti ai sensi del presente codice al fine di razionalizzare i flussi informativi ed evitare duplicazioni nella trasmissione dei dati)</i></p>
<p align="center"><b>CAPO II</b></p> <p align="center"><b>RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE</b></p> <p align="center"><b>Art. 205</b> (Accordo bonario per i lavori)</p>	<p>1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, escluso titolo VI - capo I, parte III, esclusi i contratti di concessione di servizi, parte IV, esclusi titoli II e III, e parte V, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.</p>	<p><i>Motivazione: Il comma 1 così come scritto non chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione (l'espressione "lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I" non ha alcun senso). L'ambito soggettivo del decreto legislativo n. 163/2006 prevedeva tutta la parte II ad eccezione dei contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale (in pratica si tratta degli appalti sopra e sotto soglia, delle concessioni lavori, dei contratti di partenariato pubblico privato, dei contratti relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi, dei contratti nei settori della difesa e dei beni</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.</p> <p>2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.</p> <p>3. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile</p>	<p>5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'accordo bonario si riferisce. L'atto di nomina fissa anche il compenso da corrispondere all'esperto, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il predetto termine non sia rispettato a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero dell'esperto, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e il secondo perde qualsivoglia diritto al compenso.</p>	<p><i>culturali). Per coerenza, nel nuovo codice, l'ambito dovrebbe, pertanto, essere: parte II (escluso titolo VI capo I), parte III (ad eccezione delle concessioni di servizi), parte IV (esclusi titoli II e III), parte V.</i></p> <p><i>Il comma 5 prevede la possibilità di nomina di un esperto da parte della Camera arbitrale ma il successivo art. 210 non prevede alcun elenco specifico a cui attingere per la nomina. Inoltre, il comma 5 in parola non prevede un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del termine di formulazione della proposta in analogia all'art. 240 comma 15 bis del decreto legislativo n. 163/2006 (Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10).</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>una propria relazione riservata.</p> <p>4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.</p> <p>5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.</p> <p>6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri,</p>		

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 208</b> (Transazione)</p> <p>1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.</p> <p>2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub</p>	<p>Art. 208 (Transazioni)</p> <p>1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile</p>	<p>Art. 208</p> <p><i>MOTIVAZIONI</i></p> <p><i>Il comma 1 prevede il ricorso alla transazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Detta formulazione appare quasi un ossimoro in quanto i rimedi alternativi (si presume che siano quelli ordinari) partono dalla contrapposizione di due tesi e non dalla possibilità di mutui riconoscimenti. Subordinare l'esperimento della transazione a quello di rimedi alternativi ne vanifica, inoltre, lo spirito acceleratorio. Non a caso l'art. 239 comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 prevedeva che: Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>centrali.</p> <p>3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.</p>		<p><i>transazione nel rispetto del codice civile.</i></p> <p><i>Andrebbe, infine, corretta la non felice espressione riportata nell'articolo 205, comma 6, e nell'articolo 207, comma 6, che equipara la definizione delle relative procedure alla transazione.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 209</b> (Arbitrato)</p> <p>1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.</p> <p>5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia</p>	<p>1 Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.</p> <p>5 La designazione e la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avvengono nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i</p>	<p><i>Il comma 1 non prevede la preventiva autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione e cita l'articolo, 1 comma 20, della legge n. 190/2012 di cui è prevista l'abrogazione all'art. 217 comma 1 lettera gg).</i></p> <p><i>Il comma 5 limita alla sola nomina degli arbitri il rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che delle disposizioni del codice. Gli stessi principi valgono anche e soprattutto per la fase di individuazione della quale l'atto di nomina è naturale conseguenza (per quanto concerne gli arbitri di parte).</i></p> <p><i>Il comma 8 lascia libero il Presidente del collegio di nominare il segretario, peraltro tra il personale interno all'ANAC. Si ritiene necessario, pertanto, prevedere, sia indirizzi di principio per la nomina del segretario, sia l'obbligo di ricorrere all'elenco appositamente disciplinato dal comma 12 dell'articolo 210.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo.</p> <p>8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.</p>	<p>dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti all'albo.</p> <p>8 Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 12 dell'articolo 210 nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 213</b> (Autorità Nazionale Anticorruzione)</p> <p>1.La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.</p> <p>3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:</p> <p>a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 213</b> (Autorità Nazionale Anticorruzione)</p> <p>1.La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici, <b>le connesse attività di gestione e certificazione</b>, e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.</p> <p>3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:</p> <p>a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse</p>	<p><i>Questa modifica si rende necessaria per tenere conto dei nuovi più ampi compiti affidati ad ANAC dal presente Codice.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;</p> <p>b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;</p> <p>c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;</p> <p>d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;</p> <p>e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;</p> <p>f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;</p> <p>g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 164 del presente codice;</p> <p>h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.</p>	<p>regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;</p> <p>b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;</p> <p>c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;</p> <p>d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore, <b>e partecipa al procedimento di formazione degli atti normativi attuativi del presente Codice nei casi espressamente previsti;</b></p> <p>e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;</p> <p>f) <b>disciplina il <del>vigila sul</del></b> sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri <b>di vigilanza e</b> sanzionatori;</p> <p>g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 164 del presente codice;</p> <p>h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti,</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.</p>	<p>finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.</p> <p>4. L'Autorità gestisce <del>il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <del>il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza di cui all'articolo 38;</del></li> <li>b) <del>l'elenco dei componenti esterni delle commissioni di aggiudicazione di cui all'articolo 778;</del></li> <li>c) <del>l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> di cui all'articolo 193;</del></li> <li>d) <del>l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) istituita dall'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e del nell'ambito dell'AUSA, l'elenco dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;</del></li> <li>e) <del>la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui al comma 8;</del></li> <li>f) <del>il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 81, garantendo altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81.</del></li> </ul>	<p><i>Oltre ad un opportuno richiamo all'art.29 si ritiene importante un chiarimento in ordine alla previsione nella norma di confluenza di tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti nella BDNCP presso ANAC, che non si intende quale inglobamento delle banche dati esistente ma solo punto di raccolta.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>8. Per le finalità di cui al comma 2, l' Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l' Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l' Autorità e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.</p> <p>9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i</p>	<p>8. Per le finalità di cui al comma 2, l' Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, <b>tramite cooperazione applicativa</b>, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l' Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l' Autorità e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.</p> <p>9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.</p>	<p><i>Come già nel D.Lgs.163/06 si intende riconoscere la collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.</p> <p>10. L'Autorità gestisce il Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 81. Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81.</p> <p>13. L'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento,</p>	<p>L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse <b>in uniformità con i contenuti di un Protocollo generale d'intesa sottoscritto con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome</b></p> <p><del>10. L'Autorità gestisce il Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 81. Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81.</del></p> <p>13. L'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni</p>	<p><i>La modifica richiesta ha il fine di ricondurre la norma nell'alveo dei principi generali e speciali di cui alla legge n. 241/1990 e n. 689/1981. Inoltre, la modifica proposta rende la norma più aderente con le deleghe di cui alla legge n. 11/2016 e coerente con il rapporto ordinamentale tra Autorità indipendente e soggetto vigilato e con il principio di autonomia del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.</p> <p>15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle</p>	<p>amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza <b>nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti. Le sanzioni pecuniarie, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al presente comma appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo</b></p>	



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> ai sensi dell'articolo 193.</p> <p>16. È istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.</p>	<p><b>esito va comunicato all'Autorità medesima</b></p> <p><del>15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> ai sensi dell'articolo 193.</del></p> <p><del>16. È istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.</del></p>	
<p><b>Art. 214</b> (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)</p> <p>1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.</p> <p>2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e ne acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa</p>	<p>2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e ne acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o</p>	<p><i>(Motivazione: si ritiene opportuno chiarire il ruolo di ANAC anche in relazione alle attività della struttura tecnica di missione. Si ritiene inoltre opportuno ribadire gli obblighi di monitoraggio previsti ai sensi del presente codice al fine di razionalizzare i flussi informativi ed evitare duplicazioni nella trasmissione dei dati e, di conseguenza, ulteriori aggravii procedurali)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:</p> <p>a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;</p> <p>b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;</p> <p>c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;</p> <p>d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;</p> <p>e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;</p> <p>f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi ai fini delle sottoposizione alle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto definitivo;</p> <p>g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto di fattibilità e nei limiti delle risorse disponibili;</p> <p>h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può</p>	<p>province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:</p> <p>a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;</p> <p>b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;</p> <p>c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;</p> <p>d) provvede, <del>eventualmente</del> in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati <del>con oneri a proprio carico</del>, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza <b>da parte di ANAC e delle altre autorità competenti</b> sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;</p> <p>e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;</p> <p>f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi ai fini delle sottoposizione alle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto definitivo;</p> <p>g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto di fattibilità e nei limiti delle risorse disponibili;</p> <p>h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.</p> <p>3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.</p> <p>4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari,</p>	<p>interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.</p> <p>3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. <b>Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del ciclo degli appalti la struttura si avvale dei sistemi informativi predisposti in cooperazione applicativa con le regioni e province autonome territorialmente competenti.</b></p> <p>4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari,</p>	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o l'ente territoriale interessati.</p> <p>5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 144 del 1999.</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i</p>	<p>il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, <del>la proposta di nomina del</del> <b>il commissario straordinario è formulata d'intesa con la il Presidente della regione o la provincia autonoma, o l'ente territoriale interessati.</b></p> <p>5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti</p>	<p><i>(Motivazione: si ritiene opportuno, nel caso di interventi di carattere non interregionale o internazionale, che il ruolo di commissario possa essere attribuito al Presidente della regione o provincia autonoma territorialmente competente, senza alcun compenso aggiuntivo)</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.</p> <p>7. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.</p> <p>8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.</p> <p>9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, può, altresì, avvalersi, quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.</p> <p>10. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base</p>	<p>aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, <b>nel rispetto dei principi e delle procedure del presente codice.</b></p> <p>8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il <b>eventuale</b> compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.</p>	<p><i>(Motivazione: si ritiene che l'adozione di atti e provvedimenti per l'attuazione degli interventi debba essere coerente con le direttive e con gli indirizzi della legge delega, agendo sul sistema organizzativo per</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>dell'articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>		<p><i>garantire l'efficacia del procedimento.)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 216</b> (Disposizioni transitorie e di coordinamento)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p> <p>2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 38, comma 12, conservano validità le iscrizioni all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del</p>	<p>2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, <del>con esclusione dell'articolo 248</del>, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 38, comma <del>12</del> 2, conservano validità le iscrizioni all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del</p>	<p><i>MOTIVAZIONE: si propongono le su riportate correzioni/integrazioni in quanto nel primo caso parrebbe abrogato l'articolo 248 del D.P.R. 207/10 che poi invece è esplicitamente richiamato per la validità in fondo al successivo comma 2. Inoltre parrebbe non essere più richiamato, per la parte di contabilità il capo III del DPR 207/10 (essendo invece mantenuti in vigore i capi I e II); la sua eventuale abrogazione creerebbe un VUOTO NORMATIVO per le modalità di tenuta della contabilità.</i></p> <p><i>Prevedere transitorio per uscita atto ANAC di cui all'articolo 31 comma 5 relativo a ruoli, funzioni, importi e professionalità del RUP - Occorre mantenere l'articolo 10 del DPR 207/2010</i></p> <p><i>In termini generali poi, il comma 1 così come formulato risulta applicabile esclusivamente alle disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento. Il rinnovato sistema di regolazione degli appalti e delle concessioni, basato sulla coesistenza di un livello di normazione primaria e di provvedimenti attuativi di soft law, rende necessario definire già nel Codice in esame i criteri temporali di applicazione delle nuove regole anche con riferimento alla disciplina del responsabile del procedimento, come sopra specificato, della progettazione, della esecuzione del contratto, della verifica del progetto, ecc. riproponendo i criteri già individuati nelle norme transitorie di cui al D.P.R. 207/2010.</i></p>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
<p>decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 9, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 2, continua ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>3. All'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio all'articolo 112 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito all'articolo 26 del presente codice.</p> <p>4. All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e comunque alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17 e 4 nonché alla disciplina del presente codice.</p> <p><b>4 bis. Nelle disposizioni di legge che fanno riferimento alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il rinvio si intende riferito alla disciplina del presente codice.</b></p>	<p>decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 9, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 2, continua ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I, <b>e II e III</b>, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p>	<p><i>Appare utile con una norma di chiusura prevedere in termini generali che il riferimento al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/2006 deve</i></p>



TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE
		<i>intendersi sostituito con il riferimento al Codice in esame.</i>
<p align="center"><b>Art. 217</b> <i>(Abrogazioni)</i></p>		<p><i>Nell'elenco delle leggi abrogate non sono indicate le disposizioni appaltistiche della L. 180/2011 (Statuto delle imprese) superate dalle disposizioni contenute nel nuovo Codice appalti., ferma restando la verifica di integrare l'elenco con ulteriori disposizioni di legge che saranno parimenti destinate ad essere sostituite dalla nuova disciplina codicistica.</i></p>